

**Port Authority di Pisa S.r.l.**

*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.*

*Parte Speciale*



*Modello di organizzazione,  
gestione e controllo ex D.lgs. n.  
231/2001 e s.m.i.*

**PARTE SPECIALE**

**Approvato con delibera del C.d.A . del 11/02/2025**

## Sommario

PARTE SPECIALE.....	1
1. Art. 24 e art. 25 del D.lgs. 231/2001 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	5
1.1 Le fattispecie di reato di cui all’art. 24 D.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.....	5
1.2 Le fattispecie di reato di cui all’art. 25 D.Lgs. 231/2001 - Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione .....	7
1.3 Aree a rischio .....	11
1.4 Destinatari .....	13
1.5 Linee di condotta/protocolli/presidi .....	15
1.6 Istruzioni e verifiche OdV .....	20
2. Art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 – Reati informatici e trattamento illecito dei dati .....	21
2.1 Le fattispecie di reato di cui all’art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 .....	21
2.2 Aree a rischio .....	25
2.3 Destinatari .....	26
2.4 Linee di condotta, protocolli e presidi.....	26
2.5 Istruzioni e verifiche OdV.....	28
3. Art. 24-ter del D.Lgs 231/2001 – Reati di criminalità organizzata .....	30
3.1 Le fattispecie di reato di cui all’art. 24-ter D.Lgs. 231/2001.....	30
3.2 Aree a rischio .....	34
3.3 Destinatari .....	35
3.4 Linee di condotta, protocolli e presidi.....	35
3.5 Istruzioni e verifiche OdV .....	36
4. Art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento .....	37
4.1 Le fattispecie di reato di cui all’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001.....	37
4.2 Aree a rischio .....	39
4.3 Destinatari .....	39
4.4 Linee di condotta, protocolli e presidi.....	39
4.5 Istruzioni e verifiche OdV .....	39
5. Art. 25-bis.1. del D.Lgs. 231/2001- Delitti contro l’industria e il commercio .....	41
5.1 Le fattispecie di reato di cui all’art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001 .....	41
5.2 Aree a rischio .....	42
6. Art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 – Reati societari.....	43
6.1 Le fattispecie di reato di cui all’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001.....	43
6.2 Aree a rischio .....	47
6.3 Destinatari .....	48
6.4 Linee di condotta, protocolli e presidi.....	48
6.5 Istruzioni e verifiche OdV .....	52
7. Art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.....	53
7.1. Le fattispecie di reato di cui all’art. 25-quater D.Lgs. 231/2001.....	53
7.2 Aree a rischio .....	57
7.3 Destinatari .....	57
7.4 Linee di condotta, protocolli e presidi.....	58
7.5 Istruzioni e verifiche OdV .....	58
8. Art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	60

8.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25- <i>quater</i> .1 D.Lgs. 231/2001 .....	60
8.2	Aree a rischio .....	60
9.	Art. 25- <i>quinquies</i> del D.Lgs. 231/2001 – Reati contro la persona individuale .....	61
9.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25- <i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001 .....	61
9.2	Aree a rischio .....	65
9.3	Destinatari .....	65
9.4	Linee di condotta, protocolli e presidi.....	65
9.5	Istruzioni e verifiche OdV .....	66
10.	Art. 25- <i>sexies</i> del D.Lgs. 231/2001 - Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato .....	67
10.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25- <i>sexies</i> D.Lgs. 231/2001 .....	67
10.2	Aree a rischio .....	70
10.3	Destinatari .....	71
10.4	Linee di condotta, protocolli e presidi.....	71
10.5	Istruzioni e verifiche OdV .....	71
11.	Art. 25- <i>septies</i> del D.Lgs. 231/2001 – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro....	72
11.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25- <i>septies</i> D.Lgs. 231/2001 .....	72
11.2	Aree a rischio .....	74
11.3	Destinatari .....	74
11.4	Linee di condotta, protocolli e presidi.....	74
11.5	Istruzioni e verifiche OdV .....	75
12.	Art. 25- <i>octies</i> del D.Lgs. 231/2001 - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio .....	77
12.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25- <i>octies</i> D.Lgs. 231/2001 .....	77
12.2	Aree a rischio .....	78
12.3	Destinatari .....	80
12.4	Linee di condotta, protocolli e presidi.....	80
12.5	Istruzioni e verifiche OdV .....	82
13.	Art. 25- <i>octies</i> .1 del D.Lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori .....	83
13.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25- <i>octies</i> .1 D.Lgs. 231/2001 .....	83
13.2	Aree a rischio .....	84
13.3	Destinatari .....	85
13.4	Linee di condotta, protocolli e presidi.....	85
13.5	Istruzioni e verifiche OdV .....	86
14.	Art. 25- <i>novies</i> del D.Lgs 231/2001 – Reati per violazione del diritto d'autore .....	87
14.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25- <i>novies</i> D.Lgs. 231/2001 .....	87
14.2	Aree a rischio .....	92
14.3	Destinatari .....	92
14.4	Linee di condotta, protocolli e presidi.....	92
14.5	Istruzioni e verifiche OdV .....	93
15.	Art. 25- <i>decies</i> del D.Lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria .....	94
15.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25- <i>decies</i> D.Lgs. 231/2001 .....	94
15.2	Aree a rischio .....	94
15.3	Destinatari .....	94
15.4	Linee di condotta, protocolli e presidi.....	94
15.5	Istruzioni e verifiche OdV .....	95
16.	Art. 25- <i>undecies</i> del D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali .....	96

16.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 .....	96
16.2	Aree a rischio .....	105
16.3	Destinatari .....	106
16.4	Linee di condotta, protocolli e presidi.....	106
16.5	Istruzioni e verifiche OdV .....	107
17.	Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/2001 – Impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare .....	108
17.1	Le fattispecie di reato previste dall'art 25-duodecies del D.Lgs. 231/01.....	108
17.2	Aree a rischio .....	110
17.3	Destinatari .....	110
17.4	Linee di condotta, protocolli e presidi.....	110
17.5	Istruzioni e verifiche OdV .....	111
18.	Art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 – Reati di razzismo e xenofobia.....	112
18.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001.....	112
18.2	Aree a rischio .....	112
19.	Art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.....	113
19.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001 .....	113
19.2	Aree a rischio .....	114
20.	Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari .....	115
20.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.....	115
20.2	Aree a rischio .....	117
20.3	Destinatari .....	117
20.4	Linee di condotta, protocolli e presidi.....	117
20.5	Istruzioni e verifiche OdV .....	119
21.	Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 – Contrabbando.....	120
21.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001.....	120
21.2	Aree a rischio .....	129
22.	Art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001 – Reati contro i beni culturali .....	130
22.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale.....	130
22.2	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici .....	132
22.3	Aree a rischio .....	132
23.	Art. 12 della L. 14 gennaio 2013, n. 9 <i>Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini</i> – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato .....	133
23.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 12 L. 9/2013 .....	133
23.2	Aree a rischio .....	134
24.	Art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001</i> – Responsabilità amministrativa degli enti .....	135
24.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 10 L. 146/2006.....	135
24.2	Aree a rischio .....	138
	A livello generale, l'impatto di tale dettato normativo nel contesto aziendale della Port Authority è del tutto assente. ....	138

## **1. Art. 24 e art. 25 del D.lgs. 231/2001 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

1.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 24 D.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

### **Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

### **Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni<sup>1</sup>.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 ad € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

### **Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti**

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

#### Fattispecie in riassunto:

La fattispecie tutela il libero e regolare svolgimento delle gare pubbliche, garantito dal rispetto della concorrenza.

Con i termini “pubblici incanti” e “licitazioni private” si intendono tutte le procedure di gara, anche informali e atipiche, mediante le quali la Pubblica Amministrazione (PA) procede all'individuazione del contraente.

---

<sup>1</sup> Sul punto la Corte ha chiarito che la fattispecie considerata d all'art. 316-ter c.p. consiste nel conseguimento di somme di denaro di provenienza pubblicistica con il ricorso a condotte fraudolente. È, dunque, il conseguimento di tali fondi pubblici a dover essere indebito, a nulla rilevando che sulla base di una dichiarazione veritiera si siano continuate a ritenere tali somme, anche in presenza di una successiva causa di decadenza. In sintesi: un conto è la percezione di erogazioni pubbliche, un altro è la ritenzione (*Corte Cass., VI Sez., sent. n. 26180 del 3 luglio 2024*).

Con “turbare la gara” si intende proprio il disturbo del normale svolgimento della competizione, impedendone, anche solo temporaneamente, l’esecuzione, o influenzandone il risultato che, in assenza dell’elemento di disturbo, avrebbe potuto essere diverso.

Le modalità della condotta sono evidenti e già presenti in altre fattispecie penali: violenza, minaccia, doni (ad es. offerte gratuite di beni mobili), promesse, collusioni (ovvero accordi clandestini tra le parti), altri mezzi fraudolenti (ovvero qualsiasi tipo di inganno, o menzogna).

**Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Fattispecie in riassunto:

La norma è sostanzialmente identica a quella precedente e lo si può evincere facilmente dall’utilizzo, in alcuni punti, dei medesimi termini.

In questo caso, però, la condotta mira a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando – o altro atto equipollente – allo scopo di condizionare “a monte” le modalità di scelta del contraente da parte della PA.

**Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico**

Chiunque, con artificio raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’art.61, primo comma, numero 7.

**Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

La pena è della reclusione due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

**Art. 640-ter c.p. - Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero.

Fattispecie in riassunto:

La condotta incriminata è quella di produrre documentazione o rendere dichiarazioni non veritiere od omissive al fine di percepire indebitamente erogazioni pubbliche, nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, altre erogazioni, utilizzando artifici o raggiri, o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, anche alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo sui dati in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Il Decreto Legislativo del 10 aprile 2018, n. 36, in vigore dal 9 maggio 2018, ha modificato il regime di procedibilità per alcuni reati. Il provvedimento amplia infatti l'iniziativa a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio caratterizzati da modesto valore offensivo o marcatamente privato.

Tra le fattispecie interessate ve ne sono due comprese nel catalogo dei delitti presupposto *ex* D.Lgs. 231/2001: la truffa di cui all'articolo 640 c.p. e la frode informatica di cui all'articolo 640-*ter* c.p., che assumono rilevanza sul piano del decreto 231 qualora commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

In relazione a tali reati (per i quali era già prevista la procedibilità a querela nelle ipotesi base) si è proceduto a ridurre il novero delle circostanze aggravanti a cui si collega l'effetto della procedibilità d'ufficio.

Per quanto concerne la frode informatica, tale regime scatta solo al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 61, co. 1, nn. 5 e 7, del Codice penale: ossia l'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, oppure l'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Nell'ipotesi di truffa, invece, si procederà d'ufficio soltanto al ricorrere dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, oppure in alcuni casi di truffa aggravata, ossia: se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; se il fatto è stato commesso approfittando dello stato di debolezza della vittima.

1.2 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001 - Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

**Art. 314 c.p. - Peculato**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

**Art. 314-bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o beni mobili**

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

**Art. 317 c.p. - Concussione**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

**Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione tre a otto anni.

**Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

**Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso dei tributi.

**Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

**Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

**Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

**Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

**Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico

servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

**Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

Le disposizioni degli articoli 314, 314-*bis*, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**Art 346-*bis* c.p. – Traffico di influenze illecite**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo

322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il testo dell'articolo 346-*bis* c.p. è stato cambiato più volte rispetto alla versione originaria, da ultimo con la L. 9 agosto 2024, n. 114 recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare*. Sono adesso punite sia la c.d. mediazione gratuita ("colui che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico funzionario in relazione all'esercizio delle sue funzioni"), sia quella onerosa ("colui che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per realizzare un'altra mediazione illecita"). Nel primo caso il mediatore deve utilizzare intenzionalmente relazioni esistenti con il pubblico finanziario, non rilevando più la condotta di millantato credito (ossia vantare relazioni asserite), e oggetto della dazione/promessa è l'utilità economica, non rilevando più l'utilità non economica (ad esempio rapporto sessuale, vantaggi sociali o di natura politica). Nel secondo caso viene recepita la definizione di mediazione illecita proposta dalla Cassazione nel tentativo di precisare i confini applicativi della fattispecie.

#### Fattispecie in riassunto:

La condotta incriminata è quella di offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio o di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri, affinché compiano un determinato atto di ufficio, lo omettano, lo ritardino, ovvero compiano un atto contrario ai doveri di ufficio, anche nel caso si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

I reati elencati nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231/2001, rubricato, a seguito dell'entrata in vigore della Legge anticorruzione (L. 190/2012) "Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità", appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Tale categoria di reati è stata ulteriormente rivista a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", la quale interviene nel senso di estendere le pene edittali previste dal c.p. in caso di commissione di alcune fattispecie di reato (artt. 318, 319, 319-*ter* e 319-*quater*) e inoltre modificando l'articolo 317 del c.p., con l'ampliamento delle categorie di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio.

Ulteriori modifiche in seno all'art. 25 del Decreto sono state apportate dalla Legge 3/2019 – c.d. Legge Spazza corrotti. Anche in questo caso la norma accoglie una concezione oggettiva di pubblico servizio: ciò che rileva è solo il concreto esercizio di un pubblico servizio, a prescindere dal rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico o privato.

### 1.3 Aree a rischio

In base alle indicazioni fornite dalla L. n. 190/2012 e dal PNA definito periodicamente da ANAC, si riportano quelle che presumibilmente devono essere considerate le aree a maggior rischio di reato:

#### **A) Area: acquisizione e progressione del personale**

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

#### **B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture**

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

#### **C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

#### **D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

Nell'analisi dei processi di Port Authority sono state analizzate tutte le attività di cui sopra, rientranti nei processi identificati dall'organizzazione di cui alla Mappa dei processi allegata al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Alla luce di quanto sopra, le aree di attività ritenute da Port Authority più specificatamente a rischio nello svolgimento dell'attività economica di questa società sono:

- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni relative a concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate o affidamenti diretti (convenzione con Comuni del territorio);
- gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici (relativi alle suddette attività);
- appropriazione indebita di somme di denaro non riversate o rimborso di somme non dovute;
- accesso e manipolazione a dati contabili per errate imputazioni dei pagamenti;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/08 e successive modifiche) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- gestione delle attività di acquisizione e/o accesso a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali (ottenimento e rinnovo di autorizzazioni, permessi e certificati, perfezionamento di accordi e convenzioni, gestione delle visite ispettive) per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche di Port Authority (es. contatti con le Autorità doganali, con le Autorità di Pubblica Sicurezza, con le Autorità Comunali e Provinciali etc.).

In merito alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), la Corte di Cassazione, VI sez., nella sentenza n. 4113 del 16 maggio 2019 afferma che «integra la nozione di collusione la condotta del preposto alla gara che fornisca a uno dei concorrenti suggerimenti e consigli, resi sulla base della propria competenza professionale ed eventualmente avvalendosi di notizie riservate, in modo da consentire al concorrente di individuare il miglior contenuto dell'offerta per aggiudicarsi la gara».

Nel caso qui analizzato il privato aveva ricevuto indicazioni dal pubblico funzionario che, non solo aveva redatto il capitolato tecnico per la gara, ma che era anche referente per la ricognizione dei luoghi da parte dei concorrenti interessati e faceva parte dell'ufficio cui competeva la nomina di due dei tre componenti della commissione aggiudicatrice.

Pertanto, gli elementi rilevanti della sentenza che devono essere tenuti presente, al fine di comprendere che tipo di presidi di controllo adottare, sono:

- il “privato”, in questo caso, era un architetto collaboratore della società che si è poi aggiudicata la gara. Anche i consulenti, quindi, possono causare la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto 231;
- il funzionario pubblico aveva rapporti di frequentazione pregressi con alcuni soggetti della società poi aggiudicatrice;
- lo stesso funzionario pubblico aveva fornito suggerimenti su alcuni temi tecnici e specifici, in occasione di alcune cene private, che avevano comportato la modifica dell’offerta di gara da parte della società poi vincitrice del bando.

Con riferimento alla turbata libertà di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.), la Cassazione, VI sez., con nella sentenza n. 44700 del 13 luglio 2020 così si esprimeva: «In tema di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, costituiscono “atti equipollenti” al bando di gara l’avviso con il quale, nella procedura contrattuale di “pre-commercial procurement”, si dà inizio alla fase di ricerca e scelta del contraente, nonché l’allegato tecnico descrittivo del contenuto del futuro contratto».

In questo caso, il citato “allegato tecnico” era stato predisposto dalla società risultata aggiudicataria del contratto e modellato sulle competenze e sulle scelte gestionali di quest’ultima.

Gli elementi utili per la successiva analisi dei presidi di controllo possono essere così sintetizzati:

- il funzionario pubblico agiva in modo tale da condizionare l’esito della gara informale, così da garantire l’aggiudicazione in favore della società privata da lui individuata.
- tale società privata aveva addirittura predisposto gli atti funzionali allo svolgimento della gara cui avrebbe dovuto successivamente partecipare (ovvero, l’allegato tecnico).
- in particolare, sebbene sia contemplata la possibilità di dialogo tra l’ente pubblico ed i partecipanti, tale dialogo è possibile solo nella fase successiva alla redazione dell’avviso di gara, mentre, nel caso di specie, vi era stata l’indebita predisposizione dell’avviso da parte della citata società (o meglio, dell’allegato tecnico).

#### 1.4 Destinatari

La specifica Parte Speciale che concerne i reati nei rapporti con la P.A. può coinvolgere comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti di Port Authority. operanti nelle aree delle attività a rischio sopraelencate, nonché i collaboratori esterni e partner.

Per quanto detto, Port Authority dispone che tutti gli esponenti aziendali che agiscono in nome e/o per conto della stessa informino i collaboratori esterni e i partner del divieto di conferire ad altri, salvo espresso e formale consenso dei competenti organi societari, appalti, servizi, consulenze ecc. già concordati con loro. Port Authority si riserva infatti l’esclusivo monopolio della scelta dei soggetti con cui intende intrattenere rapporti commerciali.

Gli esponenti aziendali che agiscono in nome e/o per conto di Port Authority hanno il dovere di informare i collaboratori esterni e partner a mezzo di apposite clausole contrattuali, che vi è l’obbligo per essi di rispettare i principi del Codice Etico e le procedure previste dalla Parte generale del presente Modello al fine di impedire e prevenire la commissione dei reati previsti dal Dlgs 231/01.

I reati sopra considerati hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e cioè con soggetti che operano in nome e per conto della P.A., anche di fatto e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

A tal fine è necessario distinguere due tipi di soggetti:

#### SOGGETTI PASSIVI

Trattasi dei titolari del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, che può anche non coincidere con il soggetto su cui cade l'attività delittuosa.

In tutti questi casi, come può ben comprendersi, il soggetto vittima del reato è la Pubblica Amministrazione.

Secondo l'interpretazione ampia elaborata dalla giurisprudenza nel concetto di Pubblica Amministrazione rientrano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni; Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Port Authority;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie; ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia spaziale italiana, CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;
- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali: Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato; Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ecc.

#### SOGGETTI ATTIVI

In relazione alle fattispecie di cui all'art. 25, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 346-*bis* c.p., i soggetti attivi sono coloro i quali agiscono per la pubblica amministrazione e che assumono rilevanza al fine della commissione di tali tipologie di reato; essi sono:

- **pubblici ufficiali** (art. 357 c.p.): “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata dalle norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi o certificativi”;
- **incaricati di pubblico servizio** (art. 358 c.p.) “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

L'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al

soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

#### 1.5 Linee di condotta/protocolli/presidi

Come risulta evidente, con la presente Parte Speciale Port Authority impone a tutti gli esponenti aziendali in via diretta, e ai collaboratori esterni e partners, per il tramite di specifiche clausole contrattuali, l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Port Authority acconsente all'instaurazione ed al mantenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione **solo ed esclusivamente** a condizione che chi agisce in nome e per conto della società, abbia accertato che nei predetti rapporti siano rispettati in assoluto i principi di legalità, massima correttezza e trasparenza.

Port Authority chiede a tutti gli esponenti aziendali di evitare qualsiasi possibile situazione di conflitto di interessi con organi della Pubblica Amministrazione a meno che la posizione della stessa, legittimamente rappresentata dal proprio incaricato, non sia espressamente e inequivocabilmente tutelata da norme di legge rispetto alla posizione assunta dagli organi della PA.

In aderenza a quanto sopra specificato, la Scrivente fa pertanto formale divieto di effettuare o acconsentire a elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere a esponenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura. In particolare, è assolutamente vietato che siano dagli addetti aziendali prese in esame eventuali segnalazioni provenienti da esponenti di organi della Pubblica Amministrazione finalizzate all'assunzione presso la scrivente Port Authority di persone o finalizzate a indirizzare comunque l'interessamento della Scrivente all'assunzione o collocazione di queste, presso terzi.

Port Authority vieta, inoltre, a tutti gli esponenti aziendali di prendere in esame segnalazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione e relative all'indicazione di nominativi di consulenti o partner commerciali di cui la società se ne dovrebbe avvalere nello svolgimento della sua attività ovvero li dovrebbe indicare a suoi consulenti o partner.

Port Authority vieta che siano prese in considerazione richieste di sponsorizzazioni, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione, in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali.

Port Authority vieta in modo assoluto che gli esponenti aziendali distribuiscano omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura al di fuori di quanto deciso dall'Organo amministrativo in conformità alle disposizioni del Codice etico (il riferimento è ad ogni forma di regalo offerto o ricevuto). In particolare, Port Authority vieta qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Port Authority vieta di effettuare prestazioni in favore di partner e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i partner stessi.

Port Authority vieta di scegliere collaboratori esterni o partner per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità richiesta dall'affare e vieta in modo assoluto ed inderogabile di riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione.

## **Port Authority di Pisa S.r.l.**

### **Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.**

#### **Parte Speciale**

Port Authority vieta nel modo più assoluto di presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete, o comunque tali da indurre in errore organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati.

Port Authority vieta di destinare le somme ricevute da organismi pubblici nazionali, comunitari o internazionali a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi diversi da quelli a cui gli stessi erano originariamente destinati.

Port Authority **esclude nel modo più assoluto** che i propri vertici aziendali, i propri dipendenti e chiunque la rappresenti possa accedere direttamente o per mezzo di pubblici dipendenti, senza la scrupolosa osservanza delle norme di legge, ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare dati o informazioni a questa riservati. Di conseguenza mai nessuno di coloro a cui è indirizzato questo Modello, potrà affermare di aver assunto il comportamento sopra descritto nell'interesse o a vantaggio di Port Authority che al contrario ha espressamente scelto di uniformare la sua azione al principio fondamentale di legalità.

Port Authority vieta a tutti gli esponenti aziendali, nessuno escluso, di ricevere denaro o altre utilità, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, anche da privati che possano trarre un vantaggio da decisioni o scelte assunte nell'ambito dell'attività della stessa.

Ai fini dell'attuazione di tutto quanto sopra esposto, Port Authority non tollera che esponenti aziendali, collaboratori o partner non intendano conformare il loro operato al principio di stretta osservanza del Modello, delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i luoghi e paesi in cui essa opera; in caso di inosservanza del Modello o di violazione delle leggi o regolamenti, verranno infatti attivate immediatamente le procedure previste per l'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.

Port Authority dispone poi e inderogabilmente che gli impegni con gli organi della Pubblica Amministrazione siano gestiti e intrapresi solo ed esclusivamente da chi sia stato munito di apposita e specifica delega/procura da cui risulti in modo specifico: l'identità, la qualifica e i poteri di chi è stato scelto a svolgere la funzione di procuratore; i dati identificativi del soggetto (organo o individuo) con cui l'esponente aziendale, che ha assunto la funzione di procuratore, si rapporta gerarchicamente e che quindi deve necessariamente aver preso parte alla procedura di conferimento di tali poteri; l'indicazione espressa e chiara dei poteri conferiti e l'indicazione espressa del comportamento da tenere in caso di eventuali criticità che si presume possano emergere nel corso di tale rapporto.

Port Authority impone che gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni debbano essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito, e che debbano essere proposti, o verificati oppure approvati dai competenti Organi Sociali di Port Authority. È ammessa qualsiasi altra forma di conferimento di incarichi a patto che risulti traccia documentale del compenso pattuito, del contenuto dell'incarico e del competente organo societario che l'ha approvato.

Port Authority impone che la liquidazione dei compensi debba avvenire in modo trasparente, debba essere sempre e inderogabilmente documentata con gli strumenti di memorizzazione ritenuti più adeguati e sempre e inderogabilmente oggetto di idonea e comprensibile ricostruzione contabile.

Port Authority impone che le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali, comunitari, o internazionali, ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e devono essere complete, al fine di attestare la sussistenza di tutte le condizioni richieste per l'accesso al finanziamento e l'assenza di cause ostative; in caso di ottenimento degli stessi, Port Authority impone ai responsabili delle Funzioni competenti di redigere apposito specifico rendiconto dell'operazione effettuata.

Port Authority impone ai soggetti che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) di porre particolare attenzione

sull'attuazione degli adempimenti stessi e di riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni irregolari emerse, anche se solo sospette di irregolarità, al fine di consentire allo stesso di procedere all'immediata verifica della tenuta del Modello rispetto a comportamenti rientranti nella casistica dei reati in esame.

Port Authority richiama inoltre da parte di tutti voi interessati ai rapporti di cui si tratta, il rigido rispetto delle procedure organizzative previste in relazione a ciascuna delle attività sopra considerate che integrano e completano le disposizioni contenute nel presente Modello.

Ai fini della puntuale attuazione delle disposizioni normative enunciate:

- tutti gli esponenti aziendali, ed attraverso quest'ultimi, i collaboratori esterni e partner, sono tenuti per disposizione di Port Authority ad attenersi inderogabilmente alle specifiche procedure, nel rispetto delle indicazioni già fornite nella Parte Generale e delle eventuali altre procedure organizzative esistenti che di seguito verranno esplicitate, poste a presidio di particolari aspetti dell'attività economica della stessa;
- tutti gli esponenti aziendali, sono tenuti a stipulare i contratti con eventuali partner e consulenti, in forma scritta o comunque in modo da lasciare traccia documentale dei termini e delle condizioni pattuite; tali contratti devono necessariamente contenere clausole e condizioni che richiamino espressamente la conoscenza e il rispetto del D.lgs. 231/01, del Codice Etico e del presente Modello;
- tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a scegliere i consulenti ed i partner in modo trasparente, imparziale e tramite un iter amministrativo che consenta sempre di ricostruire ex post le motivazioni su cui si sono basate le scelte (ad es. utilizzando apposite check list o liste delle prescrizioni, copia delle quali deve essere comunicata all'OdV);
- tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a chiarire in modo espresso ai consulenti ed ai partner che gli incarichi ad essi conferiti non possono essere da questi stessi subappaltati, delegati o comunque affidati a soggetti terzi, salvo espresso consenso da parte di Port Authority, che a sua volta è condizionato all'accertamento dell'esistenza dei presupposti di correttezza, moralità, professionalità e economicità, che sono per altro verso richiesti per la scelta di tutti i partners e consulenti;
- tutti gli esponenti aziendali non sono autorizzati ad effettuare alcun tipo di pagamento in contanti o in natura, che non sia supportato da apposita documentazione che giustifichi la spesa e ne indichi il destinatario;
- tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a far sì che le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti contengano solo elementi assolutamente veritieri e completi al fine di garantire la correttezza della valutazione della Pubblica Amministrazione; nel caso di ottenimento dei detti finanziamenti, devono poi predisporre un apposito specifico rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi erogati.

Port Authority, inoltre, dispone che alle ispezioni giudiziarie o attività analoghe (verifiche tributarie, sequestri e perquisizioni, accertamenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, etc.) partecipino solo ed esclusivamente i soggetti a ciò espressamente autorizzati o richiesti dall'organo della P.A. o P.G. competente, e il Responsabile della Funzione interessata. A tal proposito Port Authority ordina ai soggetti appartenenti alla struttura aziendale interessati dalle operazioni sopra descritte, di redigere apposite annotazioni da cui si desuma in forma chiara e priva di non richiesti commenti personali, lo svolgimento dei fatti di cui si è stati testimoni diretti. Tali annotazioni dovranno poi essere trasmesse direttamente all'organo di vertice della Scrivente e in copia all'Organismo di Vigilanza di Port Authority, che si attiverà in direzione della verifica della tenuta del presente Modello in relazione ai fatti o comportamenti segnalati.

Sono fatte salve le ulteriori procedure - che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite - eventualmente previste caso per caso di Port Authority ai fini dello svolgimento di talune specifiche attività.

## Port Authority di Pisa S.r.l.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

#### Parte Speciale

Le misure di controllo in essere, ovvero le procedure del sistema di gestione e i controlli previsti, svolti anche da soggetti terzi incaricati nell'ottica della separazione dei ruoli, devono garantire un controllo adeguato rispetto alla commissione dei reati.

Per quanto riguarda la turbata liceità degli incanti possono immaginarsi i seguenti controlli:

- verifiche preliminari di onorabilità su tutti i consulenti esterni;
- controllo dell'operato del consulente attraverso una funzione dedicata; se questo non fosse possibile, report dettagliati dell'attività svolta dal consulente, con possibilità di controlli a campione;
- divieto assoluto di incontri (come cene e pranzi) e contatti con funzionari pubblici in conflitto di interessi;
- dichiarazione da parte dei dipendenti/apicali che attestino l'esistenza/assenza di rapporti pregressi con soggetti membri di commissioni giudicatrici e/o funzionari pubblici interessati;
- tracciabilità di tutte le modifiche all'offerta di gare (ad es. tramite e-mail che spieghino le ragioni delle modifiche), nonché apposita autorizzazione da parte del vertice aziendale;
- in caso di anomalie rispetto ai punti precedenti, dev'essere prevista l'immediata segnalazione alle funzioni competenti in ambito whistleblowing e all'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda l'ipotesi di turbata libertà della scelta del contraente, invece, si pensi ai seguenti controlli:

- dichiarazione da parte dei dipendenti/apicali che attestino l'esistenza/assenza di rapporti pregressi con soggetti membri di commissioni giudicatrici e/o funzionari pubblici interessati;
- divieto assoluto di interazione con funzionari pubblici in conflitto di interessi;
- dialogo con la PA sempre trasparente e tracciato, in modo da garantire a tutti i concorrenti l'eguale partecipazione e possibilità di aggiudicazione della gara;
- eventuali richieste di informazioni della PA prima dell'emissione del bando di gara, devono essere immediatamente segnalati alle funzioni preposte in ambito *whistleblowing* e all'OdV.

Con riferimento alle attività ritenute a rischio peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 e dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75) si elencano le seguenti:

- Acquisizione di somme di denaro o altra utilità per Port Authority;
- Irregolarità negli acquisti tramite MEPA/Consip (accordi per acquisizioni fuori mercato);
- False dichiarazioni all'autorità giudiziaria per salvaguardare diritti inesistenti o infondati;
- Mancata insinuazione al fallimento in cambio di denaro o altra utilità;
- Manomissione di dati per la notifica dell'atto.

In relazione alla gestione del personale e con riferimento ai reati di cui sopra si individuano le seguenti attività:

- Definizione di percorsi di carriera finalizzati a finanziamenti/comportamenti illeciti nei confronti di Port Authority;
- Definizione di bandi di concorso *ad hoc* in modo soggettivo;
- Falsificazione degli atti pubblici di gara (es., manomissione delle risultanze delle prove scritte).

Le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato di tipo corruttivo (con l'accezione ampia di corruzione fornita dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione), sono di fatto molto estese, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati mappati quei procedimenti che più sono esposti al rischio corruttivo e, nel contempo, sono stati posti sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici "vantaggi" corruttivi (ad es. assunzione del personale, contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, procedure di appalto, procedure di acquisto di beni e servizi).

A tutti i destinatari del modello che intrattengono rapporti con soggetti della PA, è fatto divieto di:

## Port Authority di Pisa S.r.l.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

#### Parte Speciale

- adottare qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, finalizzato a distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio all'Ente o al destinatario;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- offrire o accettare doni, beni o altre utilità suscettibili di valutazione economica a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, da parte di soggetti interessati all'attività di Port Authority (es. fornitori, appaltatori, consulenti, assegnatari, utenti), nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico.

I dipendenti di Port Authority che rivestono il ruolo di Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio inoltre si astengono:

- dall'accettare ogni forma di utilità da parte di soggetti in qualche modo interessati dall'attività della Società;
- da compiere abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, come disciplinati dai reati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs. 231/01 e, più in generale, dai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice penale.

È fatto altresì divieto di:

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei liberi professionisti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura non dovuti o contrari alle normative ed ai principi etici in favore di soggetti privati (es. fornitori, assegnatari, utenti);
- abusare della propria qualifica per conseguire un vantaggio privato;
- appropriarsi di denaro o altra cosa mobile che si trova nel possesso o comunque nella propria disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio;
- procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Relativamente al reato di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.), valgono tutti i presidi di controllo e le prescrizioni enunciate nel Modello in riferimento ai reati corruttivi.

In aggiunta ai suddetti, Port Authority richiama espressamente il divieto di condotte finalizzate alla dazione o promessa di denaro e/o altra utilità a chiunque prospetti finalità riconducibili all'oggetto ed allo scopo di cui all'art. 346-*bis* del Codice penale.

## **Port Authority di Pisa S.r.l.**

*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.*

### *Parte Speciale*

La violazione di suddetto principio e prescrizione viene condannata da Port Authority, a tutti i livelli, con conseguenze sia disciplinari, sia contrattuali.

Inoltre, la società chiede che suddette condotte vengano segnalate tramite lo strumento del *whistleblowing* tramite l'apposito canale.

Ulteriori presidi preventivi si ravvisano in adeguati percorsi formativi in materia di gestione dei finanziamenti pubblici a carico delle funzioni aziendali interessate, nelle necessarie attività che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza per lo scambio di informazioni (e segnalazioni) con le funzioni competenti, e infine nella previsione nel Codice Etico e nel Sistema Sanzionatorio dei profili di condotta vietati e del relativo apparato sanzionatorio.

#### 1.6 Istruzioni e verifiche OdV

Come già ampiamente specificato, ed in aderenza a quanto disposto da Port Authority in merito ai compiti che la stessa ha inteso assegnare in generale al proprio OdV, questo deve operare nella materia in esame:

- la verifica delle procedure di salvaguardia delle finalità del modello come sopra descritte, a seguito delle segnalazioni ricevute, supportando gli organi di vertice di Port Authority nelle operazioni di implementazione dell'efficacia del modello medesimo;
- la segnalazione tempestiva delle eventuali violazioni accertate direttamente, all'Organo della Scrivente deputato all'irrogazione della sanzione disciplinare conseguente, munita della contestuale proposta di implementazione del Modello.

## **2. Art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 – Reati informatici e trattamento illecito dei dati**

2.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001

### **Art. 491-*bis* c.p. – Falsità in documenti informatici**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

#### Fattispecie in riassunto:

Falsità materiale o ideologica in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

### **Art. 615-*ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto minaccia o usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

#### Fattispecie in riassunto:

La condotta vietata è quella relativa all'introduzione non autorizzata in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, con violazione delle misure di protezione. L'introduzione abusiva può anche essere opera di soggetti legittimati all'uso del sistema ma autorizzati ad accedere solo a una parte dei dati contenuti in memoria e non a quelli cui in effetti si è acceduti.

Nella sentenza n. 3211/2024 la Corte di cassazione ha affrontato il tema della tutela penale del *know-how* aziendale, rilevando che, alla luce dei rilevanti e crescenti costi che oggi caratterizzano la ricerca scientifica orientata allo sviluppo di tecnologie competitive, il reato deve ritenersi configurabile anche quando il segreto indebitamente rivelato riguarda una sola parte del processo produttivo, senza che sia necessario che detta rivelazione attenga a tutte le componenti del prodotto medesimo.

### **Art. 615-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Fattispecie in riassunto:

La condotta incriminata consiste nel procurare, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.

**Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è la reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

Fattispecie in riassunto:

La condotta incriminata consiste nell'operare l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nell'operare il loro impedimento o la loro interruzione.

**Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

**Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Fattispecie in riassunto:

La condotta incriminata consiste nel distruggere, deteriorare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

**Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Fattispecie in riassunto:

La condotta incriminata consiste nell'attuare un comportamento da cui può derivare il deterioramento, la cancellazione, la distruzione di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, ovvero di pubblica utilità.

**Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

**Art. 635-*quater*.1 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma.

**Art. 635-*quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Fattispecie in riassunto:

La condotta incriminata consiste nel danneggiare o rendere inservibile, in tutto o in parte, un sistema informatico o telematico attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati o informazioni.

**Art. 640-*quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 €.

Fattispecie in riassunto:

La condotta incriminata consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato da parte del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Si applica l'art. 24-*bis* anche nel caso delle omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2, art. 174-*sexies* della legge sul diritto d'autore (n. 633/1941):

1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di *Virtual Private Network* (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di *content delivery network*, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli *hosting provider* che agiscono come *reverse proxy server* per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-*ter* o dell'articolo 640-*ter* del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

## 2.2 Aree a rischio

Tutte le attività che richiedono l'uso di strumentazione elettronica per la formazione, memorizzazione e trasmissione di dati. Port Authority gestisce un sistema informativo di interesse pubblico e le proprie attività sono pressoché integralmente gestite da procedure informatiche. In linea generale quindi i reati in questione attraversano l'intera organizzazione aziendale. Tuttavia, il *focus* dovrà indirizzarsi sui casi in cui si possa configurare un interesse o un vantaggio per la Società, riducendo per questa via i potenziali casi applicativi.

È da considerarsi, inoltre, che nell'espletamento delle proprie funzioni, una parte del personale dispone di credenziali per l'accesso a banche dati esterne di proprietà di soggetti pubblici, tra le quali si segnalano ad es.:

- AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTRATEL)
- SISTER - Agenzia delle Entrate
- ANAC
- INPS
- Sportello Unico Previdenziale
- Banche Dati Anagrafe Comune di Siena
- Acquisti in Rete PA
- MEPA
- CONSIP
- IPA – Indice Pubblica Amministrazione
- Verifiche PA
- EPPI – Durc Periti Industriali
- START
- U-FIRST – Protocollo Comune di Siena
- SITAT
- TELEMACO
- MIT
- SIATEL

- ACI-PRA
- SIT
- SISTER
- SIGIT
- JENTE
- GE.RI. - Gestione Riscossione
- UNICOM - Imposta di soggiorno
- INIPEC – Registro pubblico delle PEC
- Agenzia delle Entrate Riscossione

La frode informatica *ex art. 640-quinquies* c.p. è reato proprio per la cui configurazione occorre in capo all'agente la qualifica soggettiva di “soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”; Port Authority non svolge il servizio di certificazione di firma elettronica e pertanto il reato stesso non è configurabile.

La componente del sistema di organizzazione, gestione e controllo che attiene alla *privacy* rileva in modo importante sulla prevenzione dei reati informatici, e attiene alla collaborazione tra Organismo di Vigilanza e *Data Protection Officer*.

### 2.3 Destinatari

Appare del tutto evidente che qualunque figura aziendale, che abbia la materiale possibilità di utilizzare un computer o un altro apparato elettronico collegato alle reti informatiche interne della Port Authority oppure alle reti informatiche esterne ad essa, possa essere il destinatario di tale insieme di norme.

### 2.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

Per quanto precede, qualunque figura aziendale, che abbia la materiale possibilità di utilizzare un computer o altro apparato elettronico collegato alle reti informatiche interne della Port Authority oppure alle reti informatiche esterne ad essa, deve evitare in via assoluta di attuare le condotte descritte nelle norme incriminatrici sopra riportate.

A tal proposito, visto che gli accertamenti dell'eventuale violazione della normativa sopra elencata partono, per l'individuazione del responsabile, dall'accertamento dell'apparecchiatura illecitamente utilizzata, Port Authority vieta in modo assoluto che ciascuno degli addetti aziendali utilizzi le apparecchiature assegnate ad un altro collega, a meno che ciò non sia espressamente stabilito e regolamentato dall'Organo esecutivo.

In considerazione poi del fatto che la moderna tecnologia ha messo a disposizione di ogni esponente aziendale i cosiddetti *smartphone* dotati di potenzialità analoghe, se non superiori a quelle di alcuni computer da scrivania, la società ritiene opportuno evidenziare a tutti i soggetti aziendali due questioni di assoluta rilevanza, e cioè il fatto che la trasmissione dei dati via etere non è in alcun modo protetta (come non è in alcun modo protetta ogni conversazione effettuata tramite cellulare, che è oggi ascoltabile praticamente da chiunque, e per tal motivo destituita di qualsiasi livello di riservatezza), e il fatto che la realizzazione delle condotte vietate dalla legge penale eventualmente poste in essere tramite l'uso dei dispositivi portatili, non sposta in alcun modo il tema della responsabilità, sia per ciascun addetto che per la stessa Port Authority.

In relazione a quanto precisato, visto che chiunque è in grado di leggere o udire lo scambio di dati con l'esterno, qualsiasi sia il mezzo utilizzato, tutti gli esponenti aziendali dovranno sempre, e si ripete sempre, esprimersi con la massima possibile chiarezza, senza indulgere a sottintesi o riserve mentali che possono dare luogo a pericolosi equivoci in chi eventualmente dovesse imbattersi nella comunicazione, e lo scambio dei dati deve essere fornito con indicazione del nome del collaboratore mittente o

ricevente; in questo caso deve essere chiaro a chiunque che non è consentito a nessuno ricevere ed accettare comunicazioni da soggetti che non dichiarino i propri dati identificativi certi.

Nel caso che ciò dovesse comunque accadere è obbligatorio per chiunque avvisare il proprio responsabile di funzione e l'OdV che procederà a valutare la tenuta del Modello nel caso specifico.

In merito all'uso del computer è opportuno ricordare che Port Authority impone che il responsabile di ciascuna Funzione, debba concordare con ciascun proprio collaboratore dipendente-utilizzatore il contenuto della password che deve essere utilizzata quale protezione per l'accesso al singolo computer. Deve essere infatti chiaro a tutti, nessuno escluso, a qualsiasi livello dell'organigramma di Port Authority, che ognuno dei beni strumentali da essa posti a disposizione dei soggetti aziendali per lo svolgimento dell'attività lavorativa, deve contenere solo dati e/o informazioni ricollegabili direttamente all'attività medesima con totale esclusione di dati, informazioni, immagini, video etc. aventi carattere personale. Da quanto precede emerge che la determinazione del grado di riservatezza o segretezza dei dati attinenti all'unica attività svolta da Port Authority, che è quella di riscossione delle entrate, è di sua unica ed esclusiva competenza.

Questo vale ulteriormente a significare: sia che i responsabili di ogni singola funzione devono in qualsiasi momento poter accedere al computer di ciascun addetto, per poter acquisire i dati necessari alla prosecuzione dell'attività di Port Authority; sia che l'Organo amministrativo stabilisca a chi rendere nota la password di ogni singolo computer in modo da rendere possibile sempre il pieno ed incondizionato utilizzo di tutte le macchine disponibili.

Port Authority dispone poi che le password siano cambiate ogni 6 (sei) mesi.

Inoltre, essa utilizza, quali presidi fisici, una serie di misure tecniche sul sistema informativo per garantire la sicurezza e la protezione dei dati, prevenire possibili attacchi esterni e garantire un corretto utilizzo da parte del personale. Si integrano infine nel MOG i presidi previsti dalle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali, previsti dalla vigente normativa.

Tra le misure tecniche adottate dall'azienda si citano le seguenti:

- Sistemi di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici (accesso al personal computer, accesso ai programmi, accesso alle banche dati esterne). Le chiavi di accesso (password) sono gestite secondo le indicazioni del Regolamento Informatico.
- Sistemi di autorizzazione attraverso la profilazione dei singoli utenti (o gruppi di utenti) nell'utilizzo delle risorse informatiche (compresi programmi gestionali e contabili), con la funzione di limitare l'accesso ai soli dati di propria competenza, in base alle regole organizzative della Società. Il Responsabile dei sistemi informatici predisponde e cura l'aggiornamento di una matrice che evidenzia i profili di accesso ai sistemi, in base alle autorizzazioni fornite dai rispettivi responsabili.
- Altre misure tecniche previste dalla vigente normativa in materia di tutela e trattamento dei dati ed attività di audit previste a carico dell'amministratore di sistema.

Il fabbisogno formativo per il personale in materia di tutela e trattamento dei dati, di utilizzo dei sistemi informativi e screening dei potenziali reati, è oggetto di analisi in sede di stesura del piano annuale della formazione ed alla conseguente attività di erogazione e di registrazione.

Naturalmente si sottolinea come la rapida evoluzione dal lato tecnologico impone frequenti aggiornamenti e adeguamenti dei protocolli vigenti, per accrescerne la loro efficacia complessiva.

A questo fine ogni anno il responsabile dei sistemi informativi, nell'ambito della procedura di stesura del bilancio previsionale, deve eseguire una valutazione dei fabbisogni di spesa per aggiornamenti tecnici o formativi.

La legge 28 giugno 2024 n. 90 ("Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"), in vigore dal 17 luglio 2024, inserisce nel Codice penale la nuova fattispecie di "estorsione informatica". Il Governo si è orientato in questa direzione "in ragione della

specifica gravità e della frequenza dei ricatti realizzati attraverso la minaccia o l'attuazione di attacchi informatici”.

Viene aggiunto un comma 3 all'art 629 c.p. (Estorsione): Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

In altri termini, viene punita l'estorsione commessa attraverso i reati (anche se minacciati) di:

- accesso abusivo a sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

L'estorsione informatica è un c.d. reato complesso, figura che ricorre quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti, di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato.

La legge vuole intervenire in maniera decisa sulla c.d. *cyber extortion*, la quale si propone di bloccare o limitare le funzioni di un dispositivo finché non si paga un riscatto. Si può trattare, per esempio, di informazioni sensibili dei dipendenti di un'azienda o dei suoi clienti; dati confidenziali che, se divulgati, potrebbero danneggiare la reputazione online.

Comunque, l'estorsione informatica non costituirà reato-presupposto: lo sarà soltanto l'estorsione “qualificata” da una particolare modalità di condotta, appunto quella integrante le fattispecie di reato informatico sopra menzionate.

L'estorsione informatica è però richiamata dall'art 24-bis del D.Lgs. 231/2001, potendo comportare, a carico dell'ente a vantaggio del quale viene commessa, l'applicazione della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote e delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a due anni.

Certamente, quando si parla di estorsione informatica si pensa all'azienda vittima della stessa. Tuttavia, si può pensare ad ipotesi nelle quali sussista una finalità di vantaggio concorrente dell'ente: ad esempio, quando la condotta ha di mira un competitor nei cui sistemi informatici un esponente aziendale riesce a penetrare.

## 2.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza deve assicurarsi:

- di ricevere dall'Organo amministrativo la comunicazione semestrale con cui questo certifica l'avvenuto controllo del corretto utilizzo dello strumento elettronico da parte di ciascuno dei suoi addetti aziendali, e che, sia l'elenco delle password, che dei soggetti abilitati a conoscerle, siano consultabili presso il medesimo;
- di ricevere dall'Organo amministrativo la comunicazione semestrale della verifica finalizzata al fatto che nessuno dei propri collaboratori ha introdotto all'interno dell'ufficio, apparecchiature elettroniche non di proprietà esclusiva della Scrivente e comunque non giustificate dal tipo di attività lavorativa richiesta;

**Port Authority di Pisa S.r.l.**

*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.*

*Parte Speciale*

- di raccogliere qualsiasi informazione relativa ad irregolarità dichiarate o comunque emerse anche solo per indizio, nell'uso della strumentazione in questione e di cui alle norme penali sopraelencate e procedere immediatamente alla verifica della tenuta del Modello.

### **3. Art. 24-ter del D.Lgs 231/2001 – Reati di criminalità organizzata**

3.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

#### **Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è la reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii., si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis* quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

#### **Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso**

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, oppure in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis* aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

**Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

**Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste fin qui sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito a quanto qui riportato.

**Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.**

Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

- 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
- 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso Codice penale;
- 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
- 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o

parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

- 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
- 7) delitto di cui all'articolo 416 del Codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
- 8) 7-*bis*) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma 601, 602, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del Codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

Salvo quanto previsto dall'articolo 415-*bis* qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la Corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la Corte di appello.

#### Fattispecie in riassunto:

La previsione dei termini investigativi risponde a due esigenze fondamentali: da una parte quella di ridurre, nel rispetto del principio della durata ragionevole del processo, i tempi dell'indagine preliminare, sia per contenere i costi sia per rendere più proficua la successiva attività di acquisizione probatoria, e dall'altra parte quella di garantire l'osservanza del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Concesse le varie proroghe di cui all'articolo 406, le indagini preliminari non possono comunque superare i diciotto mesi.

La previsione di termini investigativi risponde a due esigenze, ovvero: ridurre, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo *ex art.* 111 Cost, i tempi dell'indagine preliminare, sia per ridurre i costi dell'amministrazione della giustizia, sia per avvicinare acquisizione dibattimentale della prova al momento del fatto di reato; garantire l'osservanza del principio di obbligatorietà dell'azione penale, fissando preventivamente il momento nel quale andranno attivati i rimedi per sopperire all'inerzia del pubblico ministero.

Fatte le dovute premesse, è chiaro come le richieste di proroga debbano contenere requisiti sempre più stringenti. All'inizio è sufficiente una mera giusta causa; poi una particolare complessità delle indagini o

L'oggettiva impossibilità di concluderle entro i termini; da ultimo, il termine massimo può essere di due anni per notizie di reato:

- che richiedono il compimento di atti all'estero;
- che rendono particolarmente complesse le indagini per la molteplicità di fatti collegati o per l'elevato numero di persone indagate o offese;
- i procedimenti per cui è necessario il c.d. collegamento investigativo;
- i gravi reati elencati alla lettera a.

Il comma 3-*bis*, nel tentativo di snellire il carico giudiziario, impone al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro tre mesi (o quindici mesi nei delitti di cui alla lett. a), n. 1, 3 e 4) dalla scadenza del termine massimo di durata. Difatti, la norma in oggetto, al comma 3, stabiliva solamente l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza, senza obbligare il pubblico ministero a determinarsi entro un termine ben preciso.

Ad ogni modo, l'unico rimedio all'inerzia protratta dal pubblico ministero sembra essere l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale della Corte d'appello.

#### Fattispecie in riassunto

Associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti; l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti.

Associazione di tre o più persone allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

#### 3.2 Aree a rischio

Tali reati si configurano nell'intrattenimento di rapporti con politici, partner o consulenti sospetti di appartenenza o di collusione con ambienti di criminalità associata.

I reati di cui all'art. 24-*ter* del Decreto sono stati attentamente considerati nell'ambito del *risk assessment*, soprattutto in relazione ad alcune fattispecie di reato (art. 416 e art. 416-*bis* c.p.).

In particolare, il fenomeno della criminalità di tipo mafioso è, per sua natura, particolarmente incline ad attuare meccanismi di infiltrazione e condizionamento di grande pericolosità in modo assolutamente trasversale rispetto ai differenti campi imprenditoriali ed a seconda delle sue concrete ed esclusive esigenze.

Le peculiarità delle associazioni di tipo mafioso sono da un lato la forza di intimidazione e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che si sviluppa sia all'interno della struttura associativa sia all'esterno, dall'altro le finalità che non sono necessariamente la commissione di delitti, ma anche il controllo dell'economia e della politica.

Come è noto, i delitti associativi sono reati a concorso necessario, nel senso che richiedono necessariamente la partecipazione di più persone per la configurazione del reato.

Oltre a ciò, la giurisprudenza ha elaborato negli anni la figura del concorso esterno nell'associazione mafiosa. Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si verrebbe a configurare con la condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione pur non facendone parte in senso stretto. In quest'ambito la Società mette in atto presidi specifici nel Modello, volti a ridurre il potenziale rischio rilevato.

Anche i delitti in tema di *privacy* – che, in quanto tali, non possono essere ascritti a una persona giuridica - possono certamente costituire reati-scopo di un'associazione per delinquere. In questo modo, potrebbe essere contestato all'ente il delitto associativo finalizzato, ad esempio, al trattamento illecito di dati personali.

### 3.3 Destinatari

In particolare, l'Organo amministrativo e i dipendenti autorizzati a intrattenere rapporti con l'esterno, nonché i collaboratori della stessa.

### 3.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

La Port Authority, stante la massima criticità dei fenomeni sopra evidenziati, chiede il massimo impegno a tutti i soggetti che fanno parte della compagine aziendale, per denunciare all'Organismo di Vigilanza, qualsiasi operazione, atteggiamento, affermazione, rapporto, consiglio, o simili, che possano dare luogo anche al più vago dei sospetti di essere incappati in un rapporto con simili organizzazioni.

Ai massimi vertici societari, la Port Authority chiede di avere sempre un atteggiamento guardingo e diffidente con i soggetti che non riescano a fornire una più che limpida immagine della loro azienda.

È assolutamente necessario ricordare a tutti gli addetti aziendali che, per sopravvivere, questo tipo di organizzazioni criminali, hanno bisogno vitale di omertà e silenzio, da parte delle proprie vittime. È per questo motivo che la Port Authority **non potrà mai accettare e formalmente e solennemente dichiara di non accettare** che chiunque dei dipendenti, a qualunque livello aziendale appartenente, anche di fronte **al più vago dei sospetti**, decida di non informare il vertice aziendale né l'OdV (che verificherà la tenuta del Modello), o decida di farlo non con l'assoluta immediatezza che la Port Authority espressamente impone data la gravità dell'ipotesi criminosa in esame. Da quanto precede, risulta altresì del tutto evidente che la linea scelta dalla Port Authority e sopra chiaramente esplicitata, conduce inevitabilmente a ritenere la violazione della presente disposizione da parte di tutti i soggetti aziendali che hanno accettato il presente modello, come effettuata attraverso un comportamento necessariamente fraudolento e comunque contrario in assoluto agli interessi della Port Authority, che consistono nell'intrapresa economico-commerciale nel pieno rispetto del principio di legalità.

Attesa l'assoluta delicatezza del tema, che a questo punto non può sfuggire a nessuno dei componenti aziendali, qualsiasi comportamento posto in essere in dispregio alla sopraesposta disposizione, sarà considerato dalla Port Authority quale grave violazione del rapporto fiduciario e di lealtà con chi si rendesse responsabile di ciò, con le prevedibili gravi conseguenze disciplinari e contrattuali del caso.

In via generale in tutti i contratti stipulati dalla società, si prevede da parte delle imprese partecipanti alle gare di appalto la sottoscrizione di apposite clausole di rispetto del Codice Etico aziendale nonché del Modello organizzativo stesso.

La selezione e la valutazione di affidabilità di tutti i soggetti (società e persone fisiche) che hanno rapporti con la società rappresenta uno dei presidi di prevenzione di infiltrazione criminale; essa è attuata attraverso l'acquisizione, anzitutto, delle dichiarazioni previste dalla normativa sugli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e, in via generale, di quanto previsto dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Il Codice Antimafia mantiene la distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia: la prima (da richiedere alla Prefettura per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria) attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67, la seconda (da richiedere sempre alla Prefettura per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro) comprende, inoltre, anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

Sono previsti inoltre obblighi informativi, anche verso l'Organismo di Vigilanza, nei casi in cui il personale venga a conoscenza di atti intimidatori, richieste estorsive o ogni altro fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di infiltrazioni criminali sull'attività di impresa.

Per quanto attiene al reato di cui all'art. 416 c.p. - Associazione a delinquere, si ravvisa che esso può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati, anche non rientranti nel novero dei reati presupposto *ex 231* (ad es: tributario, fallimentare, etc.). L'associazione a delinquere è una fattispecie di illecito che non può escludersi *tout court* dai reati configurabili e, di conseguenza, viene presidiato attraverso apposite previsioni contenute nel Codice Etico e attraverso un funzionamento corretto dell'organizzazione nel suo insieme.

### 3.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza, in caso di manifestato pericolo di contatto di qualunque soggetto operante in nome e per conto o nell'interesse della Port Authority con le organizzazioni criminali citate, ha l'obbligo di informare immediatamente l'Organo Amministrativo, che a sua volta si convocherà in seduta straordinaria per assumere tutte le decisioni del caso, compresa quella di indire l'assemblea straordinaria dei soci.

In questo caso l'OdV deve immediatamente ed autonomamente verificare la tenuta del modello in relazione alle informazioni ricevute.

#### **4. Art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

4.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001

##### **Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

##### **Art. 454 c.p. - Alterazione di monete**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a €516.

##### Fattispecie in riassunto:

Fabbricazione di monete ovvero loro utilizzo od introduzione nel territorio dello Stato.

##### **Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

##### **Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede**

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

##### Fattispecie in riassunto:

Immissione nel mercato di banconote false ricevute in buona fede.

##### **Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

**Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

**Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

**Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Fattispecie in riassunto:

Fabbricazione di valori bollati, carta filigranata, loro utilizzo, ovvero detenzione di filigrane o strumenti utilizzati per la realizzazione dei falsi.

**Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

**Parte Speciale**

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Fattispecie in riassunto:

Utilizzo abusivo di marchi, segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni, dovendosi intendere:

- per marchio e segni distintivi, gli elementi indicatori della provenienza del prodotto contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno;
- per brevetto, l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa;
- per "disegni" e "modelli", da intendersi, ai fini dell'art. 473 c.p., come 'brevetti per disegni e modelli', gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

#### 4.2 Aree a rischio

Atteso il fatto che quasi tutte le operazioni commerciali della Port Authority vengono effettuate senza l'uso del contante, non appaiono ad oggi evidenti aree di rischio in relazione alla falsificazione monetaria.

Ovviamente non può in astratto escludersi il caso di una transazione in moneta contante; in questo caso la Port Authority vieta in modo assoluto che tale transazione possa essere accettata al di sopra del limite imposto dalla normativa antiriciclaggio in vigore al momento della transazione.

Gli altri reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare alcuna applicazione concreta all'interno della Port Authority in relazione alla tipologia di attività svolta dall'Ente.

Le uniche specifiche attenzioni sono previste in relazione ai seguenti due aspetti:

- acquisto, utilizzo e gestione dei valori di bollo al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 464 c.p.;
- utilizzo senza specifica autorizzazione di progetti di terzi o di soluzioni realizzative che, in base ai loro caratteri di originalità e novità, siano coperti da diritti di proprietà industriale, al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 473 e 474 c.p.

#### 4.3 Destinatari

Nel caso particolare di maneggio di denaro contante e valori bollati, necessaria attenzione dovrà essere posta dagli esponenti aziendali a cui è stato demandato tale compito.

Per tutti gli esponenti aziendali ricadrà invece il divieto di utilizzare abusivamente marchi, brevetti, modelli e disegni altrui.

#### 4.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

Deve essere chiaro che nell'ipotesi in cui qualcuno dei collaboratori maneggi denaro contante per conto della Port Authority, egli ha il dovere di assicurarsi che lo stesso abbia sempre, e in ogni caso, provenienza lecita certa e documentata.

È vietato a qualsiasi soggetto aziendale utilizzare un lavoro, un progetto, un programma, un disegno che per il suo carattere di novità e funzionalità sia coperto dal diritto di proprietà industriale salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

#### 4.5 Istruzioni e verifiche OdV

La Port Authority da tempo opera le proprie transazioni finanziarie in ambito nazionale attraverso bonifici bancari.

**Port Authority di Pisa S.r.l.**

*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.*

*Parte Speciale*

Ciò comporta che l'Organismo di Vigilanza deve accertarsi di ricevere dall'Organo Amministrativo le informazioni concernenti l'avvenuto eventuale maneggio di denaro contante e, in caso affermativo, di accertarsi di ricevere dal Collegio sindacale e/o dal revisore legale la comunicazione dell'avvenuto controllo della liceità e correttezza dell'intera operazione.

## **5. Art. 25-bis.1. del D.Lgs. 231/2001- Delitti contro l'industria e il commercio**

5.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001

### **Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

### **Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

### **Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

### **Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio**

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

### **Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

### **Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.**

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

### **Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 *bis*, 474 *ter*, secondo comma, e 517 *bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Art. 517-*quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 *bis*, 474 *ter*, secondo comma, e 517 *bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Fattispecie in riassunto:

Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell'industria e del commercio o a frodi nell'esercizio del commercio tramite, ad esempio, la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Per estensione, tra i reati di frode contro l'industria e il commercio può essere fatto rientrare il c.d. *greenwashing* (introdotto a partire dal 27 settembre 2026 con la Direttiva 2024/825/UE), ossia le pratiche commerciali - azioni e omissioni finalizzate alla promozione di un prodotto - ritenute "sleali" in quanto al contempo risultanti contrarie alla diligenza professionale e false o idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio.

**5.2 Aree a rischio**

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare un'applicazione concreta all'interno della Port Authority in relazione alla natura di società a totale partecipazione pubblica che svolge un servizio di interesse pubblico, all'oggetto sociale e alle concrete attività svolte. Non ricorrono, infatti, i presupposti per la commissione dei reati quali essere un produttore di sostanze alimentari, di prodotti agroalimentari o di prodotti industriali, di operare nel settore del commercio o di utilizzare prodotti coperti da un titolo di proprietà industriale.

## **6. Art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 – Reati societari**

6.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

### **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

### **Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

### **Art. 2621-ter c.c. - Non punibilità per particolare tenuità**

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

### **Art. 2622 c.c.- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fattispecie in riassunto

Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per ingannare i soci o il pubblico.

**Art. 2625 c.c. - Impedito controllo**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Fattispecie in riassunto

Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci o del Collegio Sindacale, in danno ai soci stessi.

**Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

**Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

**Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, I comma c.c. è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

**Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Fattispecie in riassunto

- Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;
- Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili;
- Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi;
- Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni;
- Atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**Art. 2635 - Corruzione tra privati**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fattispecie in riassunto

Dare o promettere denaro o altre utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei già menzionati, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

**Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Fattispecie in riassunto

Per entrambe le fattispecie (corruzione e istigazione) è prevista – in caso di condanna – l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi. La procedibilità, prima dell'intervento operato dalla L. n. 3/2019, era a querela della persona offesa; adesso invece entrambe le fattispecie sono procedibili d'ufficio.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti, le modifiche si riflettono sull'articolo 25-ter del Decreto mediante l'innalzamento della sanzione pecuniaria per la corruzione tra privati, che passa da 400 a 600 quote, e di quella per il nuovo reato presupposto *ex art. 2635-bis c.c.*, che passa invece da 200 a 400 quote. Si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001.

**Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Fattispecie in riassunto

Formazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

**Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

**Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette

autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

#### Fattispecie in riassunto

- Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare;
- Omissione di comunicazioni obbligatorie;
- Quanto sopra allo scopo di alterare il mercato (art. 2637 cc) e/o ostacolare le funzioni di vigilanza (art. 2638 cc).

#### 6.2 Aree a rischio

Le aree di attività ritenute a rischio con riguardo a tali reati sono state individuate dalla Port Authority nelle seguenti:

- redazione e approvazione dei bilanci e di ogni altra comunicazione sociale previste dalla legge diretta ai soci, creditori e terzi;
- comunicazioni dei vertici aziendali verso l'esterno (con particolare riferimento alla stampa e agli altri organi di informazione e pubblicità) riguardanti fatti o dati inerenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda;
- rapporti dei componenti dei vertici aziendali con l'assemblea dei soci;
- operazioni dei vertici aziendali sul patrimonio sociale (con particolare riferimento alla distribuzione di utili);
- attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore.

Al riguardo, la Port Authority ha ritenuto di individuare altresì le seguenti aree ritenute eventualmente strumentali alla commissione dei reati sopra indicati, perché non direttamente coinvolte nelle attività relative alle descritte fattispecie, e in particolare:

- tutte le operazioni di registrazioni in contabilità dei fatti aziendali e, più in generale, della tenuta della contabilità stessa e della predisposizione della relativa documentazione;
- predisposizione della documentazione necessaria agli amministratori per la redazione dei bilanci, delle note integrative, delle relazioni e di ogni altra comunicazione sociale.

### 6.3 Destinatari

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti e, per effetto della legge n. 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Da quanto sopra precisato risulta chiaro che per la Port Authority i destinatari della presente parte speciale sono nello specifico sia gli amministratori, il direttore generale, i responsabili di unità, i sindaci, che sono oggettivamente i soggetti più coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sopra descritte; sia i dipendenti, i collaboratori e i partner che, operando a qualsiasi titolo in tali aree, hanno la concreta possibilità di commettere o agevolare, sia direttamente che indirettamente, la commissione dei reati sopra indicati.

Al fine quindi di impedire e prevenire la commissione degli specifici reati sopracitati e previsti dal D.lgs. 231/01, la Port Authority ammonisce tutti i dipendenti, i collaboratori e i partner al rispetto assoluto delle regole di condotta previste dalle norme di legge, da questo Modello e dalle altre procedure esistenti in materia.

### 6.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

Per assicurare la prevenzione dei reati sopra indicati, la Port Authority ha previsto che il Modello contenga l'espresso divieto a carico di tutti gli esponenti aziendali, delle seguenti attività:

- comportamenti che tendano a integrare o integrino le fattispecie di reato sopra descritte;
- comportamenti che sebbene risultino tali da non integrare le sopra indicate fattispecie di reato, possono anche solo potenzialmente tradursi in esse o favorirne la commissione.

A tal fine e più specificatamente, la Port Authority dispone l'espresso obbligo da parte dei vertici aziendali e dipendenti:

- di comportarsi in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti, ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, in tutte le attività finalizzate alla redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi e alle istituzioni un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- di rappresentare e/o trasmettere bilanci, relazioni, prospetti ed altre comunicazioni sociali, completi e veritieri e quindi tali da non omettere mai informazioni rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- di non violare mai e per qualsiasi motivo tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, per non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

La Port Authority fa espresso divieto, ai vertici aziendali e dipendenti, di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire gli utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti e destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote di società controllate fuori dei casi previsti dalla legge, ove vi sia anche solo il sospetto che possa conseguire la lesione dell'integrità del capitale sociale;

## **Port Authority di Pisa S.r.l.**

### **Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.**

#### **Parte Speciale**

- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, in violazione delle disposizioni di legge, a danno dei creditori;
- procedere alla formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o aumento del capitale medesimo;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Per poter assicurare il corretto funzionamento della società e degli organi sociali, la Port Authority ribadisce a tutti gli interessati, nessuno escluso, che procederà in modo da garantire e agevolare ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché, la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare. Per garantire ciò la Port Authority fa espresso divieto di:

- attuare comportamenti che impediscano materialmente la libera formazione della volontà assembleare, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, compiendo atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della predetta volontà.

La tempestiva e corretta effettuazione di tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, devono poi essere sempre caratterizzate dalla buona fede.

Ciò sta a significare che la frapposizione da parte di uno qualsiasi dei vertici aziendali o dipendenti, di qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate dalle Autorità preposte, non potrà mai e in nessun caso essere ricondotta alla volontà della Port Authority, e sarà quindi da considerare condotta arbitraria.

A tal fine, è fatto espresso divieto di:

- esporre nelle comunicazioni previste dalle leggi e dalla normativa di settore dati non rispondenti alla realtà, ovvero occultare o omettere fatti rilevanti e relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Port Authority;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle dette funzioni di vigilanza, ad esempio nel corso di ispezioni.

Ai fini del rispetto dei principi sopra indicati e della prevenzione dei reati descritti, si indicano di seguito le procedure per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio.

Le attività ritenute sensibili in relazione ai reati societari sono:

- \_ Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali;
- \_ Emissione comunicati stampa e informativa agli interlocutori;
- \_ Gestione rapporti con soci, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza;
- \_ Rapporti con Autorità di vigilanza;
- \_ Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- \_ Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee e delle decisioni ivi contenute;
- \_ Gestione e registrazione degli acquisti.

La pubblicità delle operazioni relative ai bilanci e la condivisione con i soci di tutti i risultati raggiunti assicurano un adeguato controllo rispetto al rischio commissione reati.

Il personale della Port Authority a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto a osservare le modalità esposte nei regolamenti e procedure aziendali, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottati.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio Sindacale (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Azienda;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice civile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:

- attuare operazioni simulate o diffondere notizie false sull'Ente e sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle già menzionate autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Ente.

La Port Authority condanna, tramite l'applicazione del Sistema Sanzionatorio presente all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, i comportamenti difformi ai principi sopra menzionati.

Di seguito si riportano le procedure sulle specifiche aree da monitorare:

#### Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale e di tutte le comunicazioni previste dalla legge, dirette ai soci e ai creditori, deve essere attuata, in conformità alle procedure esistenti, attraverso i seguenti procedimenti operativi:

## **Port Authority di Pisa S.r.l.**

### **Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.**

#### **Parte Speciale**

- gli organi di vertice competenti devono identificare i dati e le informazioni da fornire, attraverso i responsabili di settore, all'interno del bilancio. A tal fine devono essere determinati in modo chiaro e preciso gli ulteriori seguenti elementi: i dati e le informazioni oggetto di comunicazione; i criteri per l'elaborazione dei dati; la tempistica nella consegna dei dati;
- i dati vengono quindi trasmessi alle altre Funzioni competenti - Amministrazione e Finanza - attraverso il sistema informatico, che come noto consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la Port Authority dispone in modo chiaro e categorico che la documentazione relativa alle comunicazioni sopra descritte debba essere sempre e comunque a disposizione dell'Organo amministrativo e dell'Organismo di Vigilanza, che devono valutare con la massima tempestività eventuali rilievi pervenutigli in tale materia, per verificare la tenuta del Modello anche attraverso l'ausilio di consulenti esterni; in questo caso previo consenso del Presidente del CdA.

#### **Tutela del capitale sociale**

Le operazioni sul capitale sociale della Port Authority, quelle relative alla costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale, devono essere svolte nel rispetto delle regole di gestione societaria e delle procedure aziendali.

In particolare, la Port Authority dispone in modo inderogabile che in merito a quanto sopra deve:

- a) essere richiesto il parere obbligatorio del responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza (vedi organigramma aziendale e successivi aggiornamenti); deve essere sempre effettuata la valutazione, da parte dell'Organo Amministrativo, di tutte le operazioni societarie che hanno ad oggetto la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, la riduzione e l'aumento del capitale sociale anche attraverso conferimenti in natura, la distribuzione di utili e riserve;
- b) essere predisposto dall'Organo Amministrativo un piano contenente i criteri di destinazione degli utili e delle riserve.

#### **Regolare funzionamento della Società**

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali, la Port Authority fa esplicito richiamo al rispetto delle norme di legge. In particolare, la società dispone che l'Area Amministrazione e Finanza curi i rapporti tra i componenti sociali, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti e con il compito di valutare la loro idoneità, completezza e correttezza.

#### **Attività soggette a vigilanza**

Come sopra specificato, al fine di prevenire la commissione del reato di false comunicazioni e ostacolo alle funzioni di vigilanza, la Port Authority dispone che le attività soggette a vigilanza in base alle specifiche norme di settore devono svolgersi nel rispetto delle regole stabilite dall'ordinamento giuridico, delle procedure aziendali esistenti e dei principi di correttezza e trasparenza.

In particolare, la Port Authority dispone che sia assicurata:

- la qualità e la tempestività delle comunicazioni e delle segnalazioni periodiche alle Autorità a cui è previsto debbano essere inviate da leggi e regolamenti;
- la verifica puntuale della trasmissione dei documenti di cui è prevista la comunicazione a dette autorità o che siano dalle stesse richieste;
- la fornitura delle informazioni nel corso di eventuali accessi ispettivi, nel rispetto dei principi di legalità, collaborazione e trasparenza.

La scrivente società dispone che le operazioni di raccolta, comunicazione e trasmissione di detti dati siano affidate al competente Responsabile Interno (vedasi l'organigramma aziendale), il quale deve curare la regolare esecuzione dei singoli adempimenti della procedura e la relativa documentazione delle attività poste in essere. Tale documentazione deve essere poi tenuta a disposizione dell'OdV per gli eventuali controlli di competenza in merito alla tenuta del Modello. Il Responsabile Interno deve inoltre redigere un report annuale sui rapporti con l'autorità di vigilanza competente.

Le richieste di dati, le comunicazioni e l'effettuazione di ispezioni dovranno essere comunicati con tempestività assoluta all'OdV, che come noto svolge la funzione primaria di curare gli interessi della società attraverso la verifica della tenuta del modello.

## 6.5 Istruzioni e verifiche OdV

Oltre ai compiti descritti nella Parte Generale e a quelli specifici indicati nelle sezioni della Parte Speciale sopra esaminate, la Port Authority chiarisce di seguito, a tutti gli interessati, quali sono le attività che competono all'Organismo di Vigilanza al fine dell'osservanza e dell'efficacia del Modello in materia di reati societari, all'interno delle specifiche seguenti aree:

### 1/bilancio e altre comunicazioni sociali:

- l'OdV deve monitorare che sia avvenuto il controllo da parte dei sindaci e dei revisori delle procedure e delle regole operative predisposte dai competenti organi sociali di vertice, per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- l'OdV deve esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi componente aziendale e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute, investendo i sindaci o in caso di loro indisponibilità, i competenti organi di revisione contabile, previa espressa autorizzazione dell'organo amministrativo;

### 2/tutela del capitale sociale, regolare funzionamento della società, attività soggette a vigilanza:

- l'OdV deve procedere al controllo della tenuta del modello, in base ai rilievi effettuati dai sindaci e revisori legali nel corso della loro attività di controllo, e affiancare il vertice aziendale nell'opera di adeguamento dello stesso;
- sempre al fine di garantire la tenuta del modello, l'OdV deve procedere all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o dai dipendenti e procedere agli opportuni accertamenti investendo di ciò i sindaci, gli organi di vertice ed eventuali organi di revisione contabile (come precedentemente indicato).

## **7. Art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

7.1. Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25-*quater* non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a operare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche od eversive previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali. Le principali fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento sono le seguenti:

### **Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive**

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

#### Fattispecie in riassunto:

Promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

### **Art. 270-*bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

#### Fattispecie in riassunto:

Costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico anche contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

### **Art. 270-*ter* c.p. - Assistenza agli associati**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

#### Fattispecie in riassunto:

Fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270-*bis* del Codice penale.

**Art. 270-*quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui l'articolo 270-*bis*, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Fattispecie in riassunto:

Arruolare una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, una istituzione o un organismo internazionale.

**Art. 270-*quinqies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies*.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

**Art. 270-*sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

**Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione**

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

**Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

**Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Fattispecie in riassunto:

- attentare alla vita o alla incolumità di una persona;
- danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali;
- sequestrare una persona per finalità di terrorismo.

**Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo**

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è

accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

**Artt. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo**

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

**Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione**

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

**Artt. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione**

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

**Art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Fattispecie in riassunto:

- istigare taluno a commettere;
- accordarsi ovvero associarsi al fine di commettere;
- promuovere, costituire, organizzare una banda armata al fine di commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del Codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

## Port Authority di Pisa S.r.l.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

#### Parte Speciale

Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

Reati, diversi da quelli indicati nel Codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

#### Fattispecie in riassunto:

I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

Tra le disposizioni di cui sopra possono essere rilevanti:

- l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che questo sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente;
- la Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e la Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Le norme in questione sono espressione di una politica di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico interno e internazionale. Le fattispecie conferiscono rilevanza penale a una serie di comportamenti illeciti relativi alle associazioni finalizzate al terrorismo ed alla sovversione violenta dell'ordine costituzionale e democratico.

#### 7.2 Aree a rischio

I reati afferenti a tale categoria sembrano in astratto non configurabili in Port Authority in quanto, per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta non compatibile con l'attività svolta nonché con la natura societaria.

Unica fattispecie della categoria che fa eccezione, pur in via residuale, è il reato di assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.).

È penalmente rilevante, infatti, il fornire assistenza a soggetti ricollegabili alle associazioni terroristiche, ovvero dare loro rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

In ogni modo, ed esclusivamente in via residuale, sono considerate aree a rischio tutte quelle operazioni finanziarie o di scambio di *know-how* operate con soggetti sospettati di appartenere ad organismi privati o pubblici notoriamente sospettati di contiguità, connivenza o sostegno ad organizzazioni terroristiche.

Inoltre, in relazione ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, seppure trattasi sempre di reati e relativi rischi residuali, la scrivente società dispone che sia necessario monitorare un possibile utilizzo incontrollato della rete internet e dei telefoni aziendali.

#### 7.3 Destinatari

Nella società il reato di assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.) può trovare configurazione nel processo di assunzione di nuovo personale qualora non vengano espletati adeguati formali controlli sul candidato, anche verificando il casellario giudiziale e/o il certificato di carichi pendenti.

In ogni modo tutti i soggetti aziendali, nessuno escluso, che potenzialmente possono intraprendere operazioni commerciali o rapporti di qualsiasi altro genere con soggetti appartenenti ad aree o ambiti in cui è notoria l'influenza di organizzazioni terroristiche, sono destinatari della sopra citata normativa.

#### 7.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

La Port Authority con il presente Modello comportamentale impone a tutti i dipendenti, collaboratori e partner di agire in assoluta conformità alle leggi vigenti nel territorio in cui essi operano, procedendo sempre in modo trasparente e tale da evidenziare immediatamente anche il solo sospetto di contatto o contiguità con soggetti indicati come operanti in tale ambito criminale.

Tale scelta del rispetto del principio di legalità, per la chiarezza della descrizione dei comportamenti vietati in questa specifica materia, e più sopra esplicitati, è quindi da sola sufficiente a escludere nel modo più assoluto che eventuali condotte criminose dei dipendenti, collaboratori e partners, quali espressioni di tali reati, possano in alcun modo essere riconducibili alla volontà della Port Authority, che fa della legalità il principio cardine della sua azione. Infatti, ormai su scala mondiale, tranne alcune eccezioni rappresentate da Stati o gruppi etnici, o comunque associati, in gran parte però conosciuti, la normativa internazionale antiterrorismo, adottata anche dal nostro paese, è diventata sicuramente patrimonio di quasi tutte le organizzazioni statuali del mondo civile, e per tal motivo parte dell'ordinamento giuridico di queste, ed a queste stesse si adegua in modo incontrovertibile la scrivente società. Mai nessuno soggetto aziendale a cui è diretto il presente Modello potrà quindi affermare di essere stato autorizzato in alcun modo dalla Port Authority ad attuare i comportamenti criminosi sopra descritti, nell'interesse o a vantaggio della Port Authority, e quindi la violazione del Codice Etico e del presente Modello non potrà che essere avvenuta fraudolentemente o dolosamente.

È quindi verso tutti i soggetti aziendali, nessuno escluso, che la Port Authority indirizza il divieto di intraprendere operazioni commerciali o rapporti di qualsiasi altro genere con soggetti appartenenti ad aree o ambiti in cui è notoria l'influenza di organizzazioni terroristiche.

Nel caso ciò dovesse risultare indispensabile per la strategia aziendale, la Port Authority dispone che il l'Organo Amministrativo accerti preventivamente la capacità del presente Modello a tutelarla dal rischio di coinvolgimento nella responsabilità prevista per questa tipologia di illecito penale, informandone l'OdV, che a sua volta è autorizzato sempre dalla Scrivente a procedere all'immediata e autonoma valutazione della specifica tenuta del Modello.

Tale valutazione verrà poi tempestivamente riferita al predetto organo per le determinazioni di competenza di quest'ultimo, che saranno riconosciute dalla Port Authority solo se adottate in conformità al Codice etico e al presente Modello.

La Port Authority, attraverso un adeguato sistema di Procure notarili e di Deleghe approvate dall'Organo Amministrativo, procederà con verifiche incrociate e controlli successivi in relazione a tutte le attività svolte dalla società.

Il Mansionario specifica la sorveglianza in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 da parte dei Responsabili di Area nei confronti del personale del proprio staff e la verifica costante da parte della Direzione Generale del rispetto dei criteri definiti dal presente Modello da parte di tutti i dipendenti e collaboratori a diverso titolo dell'organizzazione.

#### 7.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza deve verificare periodicamente se gli organi di vertice della Port Authority abbiano ad esso comunicato gli ambiti territoriali potenzialmente a rischio di reati di terrorismo in cui intendono operare, e abbiano proceduto ai controlli sulle attività poste in essere dagli addetti aziendali in aree o ambiti potenzialmente a rischio di reati di terrorismo e eversione dell'ordine democratico, al fine di accertare la tenuta del presente Modello.

## **Port Authority di Pisa S.r.l.**

*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.*

### *Parte Speciale*

A titolo esemplificativo l'OdV, in caso di comunicazione da parte di qualsiasi componente aziendale di attività da porre in essere in ambiti sospetti di terrorismo, deve verificare immediatamente, come già sopra esplicitato, anche in via autonoma, l'idoneità delle linee di condotta e dei protocolli adottati, il loro rispetto da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza dei sistemi di controllo interni nel loro complesso, avanzando immediate proposte di adeguamento del Modello ai competenti organi di vertice della Port Authority.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

- Monitorare l'azione di verifica da parte degli organi di vertice del rispetto delle linee di condotta interne dirette alla prevenzione dei suddetti reati;
- Esaminare eventuali segnalazioni di violazione o di sospetta violazione delle norme antiterrorismo provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi dirigente, collaboratore, partner, ed effettuare i necessari accertamenti circa la efficiente tenuta del Modello.

## **8. Art. 25-*quater*.1 del D.Lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

8.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*quater*.1 D.Lgs. 231/2001

### **Art. 583-*bis* c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

### 8.2 Aree a rischio

A livello generale, l'impatto di tale dettato normativo nel contesto aziendale della Port Authority è del tutto assente.

## **9. Art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 – Reati contro la persona individuale**

9.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001

### **Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

#### Fattispecie in riassunto:

Esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurla o mantenerla in stato di soggezione, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

### **Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000 a € 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000.

#### Fattispecie in riassunto:

Indurre alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorirne o sfruttarne la prostituzione.

### **Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000 a € 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

## **Port Authority di Pisa S.r.l.**

*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.*

### **Parte Speciale**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

#### Fattispecie in riassunto:

- sfruttare minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico;
- fare commercio del materiale pornografico realizzato con minori;
- distribuire o comunque divulgare o pubblicizzare il materiale pornografico che coinvolga minori, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica;
- cedere ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

#### **Art. 600-*quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

#### **Art.-600-*quater*.1 c.p. - Pornografia virtuale**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

#### Fattispecie in riassunto:

Procurarsi o disporre di materiale virtuale pornografico prodotto mediante immagini di minori di anni diciotto.

#### **Art. 600-*quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

#### Fattispecie in riassunto:

Organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

#### **Art. 601 c.p. - Tratta di persone**

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

#### **Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

##### Fattispecie in riassunto:

Costringere un'altra persona a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello stato, mediante inganno, violenza o minaccia, abuso di autorità o approfitto di una situazione di inferiorità fisica o psichica, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o altri vantaggi; organizzare viaggi finalizzati alle attività di prostituzione a danno di minori.

#### **Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Fattispecie in riassunto:

La norma in esame provvede a tipizzare espressamente ciò che costituisce “indice di sfruttamento” ai fini della fattispecie, individuando nella sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Tale reato punisce chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

**Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minore**

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Fattispecie in riassunto:

Il legislatore ha recepito la Convenzione di Lanzarote criminalizzando il fenomeno noto come *grooming*, considerato lesivo della libertà individuale del minore.

Il delitto di adescamento di minori è punibile, in virtù della clausola di riserva “se il fatto non costituisce più grave reato”, solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine.

Infatti, nell’ipotesi che quest’ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione del presente reato significherebbe di fatto punire due volte la medesima condotta, mentre qualora il reato fine fosse consumato, la condotta di adescamento si risolverebbe in un antefatto non punibile.

La norma presenta dunque natura sussidiaria e si configura solamente quando si compiano atti destinati a carpire la fiducia del minore, per commettere i delitti elencati, e si comprende dunque l’estrema difficoltà in cui può incorrere il giudice nell’accertare tale elemento psicologico, data l’assenza di atti integranti perlomeno la fattispecie tentata *ex art.* 56 del Codice penale.

**Art. 613-bis c.p. – Tortura**

Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

**Art. 613-ter c.p. - Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**9.2 Aree a rischio**

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra concretamente difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dalla Società.

In questa incompatibilità fanno eccezione i seguenti articoli:

- *Art. 600 quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico);*
- *Art. 600 quater.1 c.p. (Pornografia virtuale).*

Per quanto concerne gli illeciti di cui agli artt. 600-*quater* e 600-*quater.1* c.p., trattasi di reati il cui verificarsi, pur con una probabilità di accadimento non rilevante e pur difficilmente a vantaggio o nell'interesse dell'ente, potrebbe tuttavia evidenziare una carenza organizzativa in capo all'ente stesso.

In ogni caso la commissione di tali reati presuppone una violazione dei basilari principi etico-morali nei confronti dei quali la società intende intervenire rigorosamente attraverso l'applicazione dei principi appositamente previsti nel Codice Etico e nei regolamenti e procedure interne predisposte.

In linea generale devono essere monitorate tutte le operazioni retributive, commerciali e finanziarie in favore di soggetti che, nei modi specificati dal legislatore penale e sopra delucidati, pongono in essere condotte che colpiscono, a volte fino ad annientare, lo *status libertatis*. Con questo termine si intende in dottrina e giurisprudenza, la somma di tutte le manifestazioni della libertà personale, che se violate o compresse conducono inevitabilmente a un sostanziale annientamento della personalità e alla conseguente trasformazione di un essere umano in semplice "oggetto", e perciò stesso sfruttabile a fini commerciali.

**9.3 Destinatari**

Tutti i soggetti aziendali, che possono interagire con ambienti in cui si praticano condotte dell'uomo sull'uomo tese all'annientamento della personalità della vittima, sia a fini individuali che commerciali.

**9.4 Linee di condotta, protocolli e presidi**

Port Authority ricorda a tutti i soggetti a cui è diretto il presente Modello di comportamento, che la stessa ha dato vita e adottato il Codice Etico e che in tale documento è racchiusa, e perfettamente spiegata e illustrata, la propria filosofia societaria.

Tale filosofia esclude in modo assoluto che vi sia tra tutti i soggetti aziendali qualcuno autorizzato ad agire in nome, per conto o nell'interesse della Port Authority, in violazione dei principi contenuti nel Codice Etico, o che possa mai vantare di agire in nome, per conto o nell'interesse della Port Authority, violando con il suo comportamento criminale il principio di legalità.

Quanto premesso chiarisce sufficientemente a tutti i soggetti aziendali nessuno escluso, che:

- È vietato l'uso di strumentazione elettronica d'ufficio capace di condurre a relazionarsi con siti o soggetti dediti in particolare alla pornografia, qualsiasi ne sia l'età o il sesso della vittima che per tali pratiche è trattata come oggetto e non come soggetto;

- È vietato relazionarsi per qualsiasi motivo, in Italia o all'Estero con soggetti su cui grava anche solo il sospetto di porre in essere le condotte criminali di cui all'elenco sopra illustrato;
- È vietato procedere a operazioni commerciali o anche di puro finanziamento, con soggetti anche solo sospettati dei crimini citati.

In tutti questi casi, chiunque compia uno dei reati citati, o semplicemente tenti di compierlo, rompe nello stesso istante il rapporto fiduciario e di lealtà che lo lega a vario titolo con la Port Authority.

Allo scopo di evitare quindi spiacevoli conseguenze che necessariamente non possono che portare alla fine del rapporto con la Port Authority, la stessa impone a tutti i soggetti aziendali, nessuno escluso di rivolgersi con sollecitudine all'OdV per consentirgli di verificare la tenuta del Modello in tutti i casi in cui vi sia anche solo il sospetto che tali comportamenti possano essere posti in essere da chi agisce in suo nome.

Non è consentito ad alcuno dei dipendenti di fare mostra in tutti gli ambienti di lavoro, nessuno escluso, di immagini pornografiche e comunque offensive del senso del pudore, né di tenere atteggiamenti in qualsiasi modo indirizzati a sminuire o comprimere la libera espressione della personalità individuale.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle Autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni criminali a danno dei minori ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica o in altre modalità.

La società fa espresso divieto ai destinatari del Modello di:

- utilizzare anche occasionalmente la società, gli spazi fisici della stessa e le proprie strutture informatiche allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25-*quinqies* del D.Lgs. 231/2001;
- fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte di dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori e appaltatori e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino i reati di cui all'art. 25-*quinqies* del D.Lgs. 231/2001.

## 9.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza deve accertare che l'Organo amministrativo controlli periodicamente l'ambiente di lavoro messo a disposizione dalla Port Authority, in modo da raccogliere segni evidenti di modi di agire e atteggiamenti mentali in contrasto con i principi accolti nel Codice Etico riguardo alla tutela della persona umana in ogni suo aspetto. La Port Authority rappresenta a chiunque fosse interessato di aver realizzato un ambiente di lavoro connotato da sobria eleganza, e costruito con l'intento di indurre tra tutti i soggetti aziendali, nessuno escluso, il massimo senso civico e la buona creanza.

La Port Authority quindi invita l'OdV, nel caso venisse informato del fatto che un soggetto aziendale abbia posto in essere atteggiamenti, anche di natura scherzosa, sull'argomento in trattazione, di redigere apposita informativa all'Organo Amministrativo, che a sua volta avvierà l'azione disciplinare conseguente.

## **10. Art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 - Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato**

10.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001

### **Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate**

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui sopra.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro cento tremila e duecento novantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

### **Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato**

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo

o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-*bis*) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

**Art. 187-*bis* TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate**

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-*bis* e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

**Art. 187-*ter* TUF - Manipolazione del mercato**

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Si applica la disposizione dell'articolo 187-*bis*, comma 5.

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Fattispecie in riassunto:

Le norme in esame sanzionano, la prima in sede penale, la seconda in sede amministrativa, la condotta di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Inoltre, le norme in esame sanzionano, la prima in sede penale, la seconda in sede amministrativa, la condotta di chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

**Art. 187-ter.1 TUF - Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014**

Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 *bis*, comma 1, lettera a).

Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 *bis*, comma 1, lettera a).

Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187 *sexies*, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

- a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
- b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 187-quinquies TUF – Responsabilità dell'ente**

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

#### **Art. 14 REG. EU n. 596/2014 – Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate**

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

#### **Art. 15 REG. EU n. 596/2014 – Divieto di manipolazione del mercato**

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

### 10.2 Aree a rischio

Premesso che la Port Authority non è, per sua natura, quotata nel mercato regolamentato o partecipata da altre società quotate nel mercato regolamentato e tenuto conto dei vincoli statutari al compimento di operazioni finanziarie, non è possibile escludere a priori la potenziale configurabilità dei reati di cui all'art. 25-*sexies* del D.lgs. 231/01, o di illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del D.lgs. 58/98, in capo alla stessa per le motivazioni qui di seguito esposte.

A titolo meramente esemplificativo, per quel che concerne l'abuso di informazioni privilegiate e in particolare la fattispecie di *insider trading*, tra i comportamenti a rischio nella società si può individuare la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti aziendali in ragione della propria posizione, al fine di far conseguire un interesse o vantaggio a Si.Ge.Ri.Co. stessa.

Tra le informazioni "privilegiate" si indicano a titolo esemplificativo le seguenti:

- Variazioni nel management;
- Operazioni che coinvolgono il capitale, decisioni in merito alla variazione del capitale sociale;
- Operazioni straordinarie;
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulle posizioni finanziarie dell'Ente e sul conto economico;
- Cause legali rilevanti;
- Insolvenza da parte di debitori rilevanti;
- Riduzione nel valore degli immobili;
- Comunicazioni di risultati aziendali, sia positivi, sia negativi.

In riferimento alla manipolazione di mercato, inoltre è da considerarsi sensibile l'attività di gestione della tesoreria, in particolare per quanto concerne eventuali somme depositate sui conti correnti dell'azienda, a servizio delle attività principali, che non possono essere utilizzate in modo improprio.

Il processo della tesoreria, che risulta quello esposto a maggiore rischio in relazione sia ai reati di cui all'art. 25-*sexies* del decreto citato che agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del D.Lgs. 58/98, viene presidiato adeguatamente, al fine di ridurre al massimo il rischio che condotte improprie possano influenzare il prezzo di eventuali strumenti finanziari.

### 10.3 Destinatari

I Consiglieri di Amministrazione e i dipendenti della società.

### 10.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

Il personale della Port Authority, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto a osservare le modalità esposte nei regolamenti e procedure aziendali, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottati.

È fatto divieto a tutto il personale di:

1. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
2. diffondere mediante internet o altro mezzo di comunicazione informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano in grado di fornire indicazioni false o fuorvianti relative a strumenti finanziari;
3. avvalersi di informazioni privilegiate, pertanto riservate e non disponibili al pubblico, al fine di acquistare, vendere o compiere (anche per interposta persona) ovvero di consigliare ad altri il compimento di operazioni su strumenti finanziari;
4. rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni pubbliche in genere mediante altri mezzi di comunicazione di massa, che riguardino fatti rilevanti, classificabili come *price sensitive*.

### 10.5 Istruzioni e verifiche OdV

Nelle comunicazioni riguardanti le vicende societarie che l'Organo Amministrativo deve obbligatoriamente comunicare all'Organismo di Vigilanza, dovrà essere verificato da quest'ultimo che non siano poste in essere attività esposte a rischio di commissione degli illeciti in esame.

## **11. Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

11.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001

### **Art. 589 c.p. - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

#### Fattispecie in riassunto:

Cagionare, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

### **Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

#### Fattispecie in riassunto:

Cagionare lesioni personali gravi o gravissime a una persona con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, co. 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

**Art. 55 D.Lgs. n. 81/2008 - Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente**

È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

È punito con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

È punito con l'ammenda da 1.116,82 a 2.233,65 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-*bis*, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
- c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-*bis*), 46, comma 2;
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-*bis*), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-*bis*;
- e) con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
- f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.233,65 a 7.371,04 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.116,82 a 5.025,71 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-*bis*) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 111,68 a 558,41 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335,05 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

## 11.2 Aree a rischio

Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verificano la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore.

Le attività ritenute sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono le seguenti:

- Incompleta e/o non aggiornata valutazione dei rischi descritta nei Piani di sicurezza relativi alle attività svolte dall'organizzazione;
- Errata valutazione dei rischi;
- Omessa attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza;
- Omissione o incompleta gestione delle attività formative relative alla salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori;
- Omissioni o carenze relative alla distribuzione e sorveglianza nell'utilizzo dei DPI.

L'Attività svolta dall'organizzazione della Port Authority è di natura burocratica e si svolge prevalentemente in ambienti di lavoro costituiti da uffici. Tale ipotesi si presenta configurabile, con una probabilità di accadimento d'infortunio abbastanza bassa tenuto conto delle specifiche attività di natura prettamente amministrativa svolta.

Per ciascuno dei predetti ambienti è stato regolarmente redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e la Port Authority ha proceduto a individuare il datore di lavoro, ad affidare il ruolo di RSPP, a ricevere da parte dei lavoratori la nomina degli RLS oltre a provvedere agli aggiornamenti dei documenti citati e alla comunicazione del loro contenuto ai lavoratori medesimi. La Port Authority quindi comunica a tutti i componenti aziendali, nessuno escluso, che detti documenti costituiscono da ora in poi parte integrante del presente modello.

## 11.3 Destinatari

Tutti i dipendenti, a qualsiasi livello dell'organigramma appartenenti, **nessuno escluso**.

## 11.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

La gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati affidati a soggetti terzi, con le adeguate competenze previste per legge, allo scopo di assicurare alla Scrivente il rispetto della normativa di riferimento.

Al fine di prevenire la commissione di reati quali quelli in oggetto, la Port Authority definisce chiaramente ruoli, responsabilità e compiti operativi e con l'adozione di specifiche procedure per assicurare un sistema aziendale idoneo per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, relativi:

1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature e luoghi di lavoro;
2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
4. alle attività di sorveglianza sanitaria;
5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
8. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

I documenti di rischio attualmente in vigore offrono un esaustivo quadro degli ambienti lavorativi e dei rischi connessi con il tipo di attività in essi svolta. Per tale motivo, l'Organo Amministrativo deve costantemente verificare la rispondenza delle disposizioni contenute nei predetti documenti, con la realtà degli ambienti di lavoro in cui si esplica l'attività di tutto il personale della Scrivente.

In tale operazione l'Organo Amministrativo deve farsi affiancare dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) scelto, e dare conto dei riscontri al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) per acquisire da quest'ultimo eventuali ulteriori suggerimenti per migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro. La Port Authority chiarisce all'Organo Amministrativo, che in questa materia nulla, e si ripete nulla, deve essere dato per scontato.

Tutti, **nessuno escluso**, devono quindi obbligatoriamente uniformarsi alle disposizioni comportamentali specificamente previste e imposte con i documenti di rischio. Come noto, la responsabilità per gli incidenti sul lavoro ingloba anche la mancata vigilanza da parte dei massimi organi aziendali che svolgono il ruolo di datore di lavoro.

Per tutto quanto sopra, la Port Authority dispone che l'Organo amministrativo sia in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, attraverso la necessaria documentazione, di aver interagito in continuo con l'ambiente di lavoro, attraverso l'RSPP e l'RLS, al fine, non solo di prevenire eventuali nuovi rischi, ma anche di eliminare o (se ciò è impossibile) ridurre i rischi evidenziatisi.

La Port Authority fa appello a tutti i soggetti aziendali, nessuno escluso, affinché operino all'interno dell'ambiente lavorativo con la massima possibile attenzione, concentrazione e diligenza, evitando per quanto possibile, distrazioni o comportamenti che non siano più che adeguati al corretto stile comportamentale che da sempre vi è unanimemente riconosciuto.

A tutti, nessuno escluso, la Port Authority ricorda che la sua filosofia aziendale esclude in modo assoluto, che qualcuno dei dipendenti possa agire nell'interesse della stessa, in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per cui ogni e qualsiasi sua violazione, non può che essere ricondotta all'esclusiva e unica responsabilità di chi la pone in essere e di chi omette di vigilare affinché ciò non avvenga.

#### 11.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Valutazione deve accertare di ricevere dall'Organo Amministrativo periodiche comunicazioni contenenti l'attestazione degli avvenuti accertamenti sul rispetto da parte di tutti i dipendenti, nessuno escluso, delle disposizioni contenute nei documenti di rischio e nella normativa di settore.

**Port Authority di Pisa S.r.l.**

*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.*

*Parte Speciale*

Inoltre, sulla base delle informazioni, comunque e da chiunque ricevute, deve verificare la tenuta del modello, richiedendo all'Organo Amministrativo, ove se ne ravveda la necessità, di provvedere con l'RSPP alla puntuale e sollecita implementazione e ammodernamento dei documenti di rischio, tenendo agli atti, copia della documentazione relativa ai risultati così conseguiti.

L'Organismo di Vigilanza deve attivare uno scambio di informazioni con il RSPP e le funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema della sicurezza, al fine di attuare efficacemente le proprie attività di vigilanza.

## **12. Art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**

12.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001

### **Art. 648 c.p. – Ricettazione**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

### **Art. 648-*bis* c.p. – Riciclaggio**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

### **Art. 648-*ter* - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 *bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

### **Art. 648-*ter*.1 - Autoriciclaggio**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Fattispecie in riassunto:

- acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da un delitto o intromettersi nel farli acquistare, ricevere, occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie imprenditoriali o speculative denaro beni o altre utilità provenienti da delitto.

## 12.2 Aree a rischio

Tutte le operazioni di finanziamento che comportino flusso di denaro di provenienza illecita sospetta, o da soggetti operanti in organizzazioni site in aree geografiche già note per la propensione al riciclaggio del cosiddetto denaro sporco, perché provento di delitto.

Tutte le operazioni materiali e documentali concernenti l'acquisto ed il trasporto di merce, in considerazione del fatto che la merce rientra nella categoria "beni", la cui legittima provenienza è essenziale per evitare che gli stessi siano provento di delitto.

Per quanto riguarda il reato di autoriciclaggio, la particolare struttura del reato stesso rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato e il D.Lgs. 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648-ter.1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del reato in oggetto nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

1. sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

È quindi necessario che, anche in ambito aziendale, la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

Tra i reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, si possono individuare i seguenti:

1. i delitti contro il patrimonio di cui all'art. 25-*octies* del decreto "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita";
2. i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24 del decreto;
3. i reati societari di cui all'art. 25-*ter* del decreto;
4. i delitti contro la fede pubblica di cui all'art. 25-*bis* del decreto;
5. i reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-*ter* del decreto
6. i reati tributari /finanziari, ad oggi non ricompresi nel novero dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

Tra i reati sopra citati si devono tenere in considerazione solo quelli già previsti all'interno della mappatura dei rischi ed oggetto di protocolli/presidi per la riduzione dei rischi all'interno del Modello in vigore (reati di cui ai punti 1), 2), 3), 5) e non quelli che, al contrario, sono stati già esclusi dalla mappatura in quanto ritenuti non applicabili nel contesto dell'attività svolta dalla società (ci si riferisce in particolare ai reati di cui al punto 4) reati contro la fede pubblica).

Tra i primi si ritiene che i presidi già individuati possano essere adeguati alla prevenzione dei reati in oggetto.

Per quanto attiene invece gli eventuali reati di cui al punto 6), in via prudenziale la società con la presente parte speciale intende introdurre alcune prescrizioni generali di comportamento (vedi paragrafo "linee di condotta, protocolli e presidi").

Per quanto riguarda le altre fattispecie di cui all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/01, trattasi di reati generalmente indirizzati ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 come le banche, le SGR, le SICAV, Poste Italiane, altri intermediari finanziari.

Tale disciplina, agli articoli dal 10 al 14, esplicita i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali sono compresi, tra l'altro, i professionisti (es. commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati), gli uffici della pubblica amministrazione ed altri operatori qualificati.

Complessivamente le attività svolte nella riscossione dei tributi comunali ed i relativi rapporti contrattuali instaurati dalla Scrivente non sono potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio.

Per lo più la Port Authority non rientra nel novero di Pubblica Amministrazione, come prevista dalla disciplina del D.Lgs. 231/07, e di conseguenza non è destinataria degli obblighi di collaborazione attiva.

Comunque, si ritiene necessario evidenziare come Port Authority, per quanto riguarda il settore degli appalti, risponde alla normativa pubblicitica ex D.Lgs. n. 36/2023, che contiene disposizioni cautelative, come anche alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, art. 3, e successive modifiche.

In particolare, la prima delle normative citate – il D.Lgs. 36/2023 - prevede una serie di verifiche svolte dalla società a carico delle imprese partecipanti alle procedure di gara, volte ad acquisire evidenza del possesso dei requisiti (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale).

La seconda (L. 136/2010 e ss.mm.ii.) all'art. 3 stabilisce che “per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (...) dedicati”.

In particolare, è previsto che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, la committente Port Authority:

- inserisca, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, co. 8, primo capoverso della L. 136/2010);
- verifichi che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, co. 9 della L. 136/2010).

Il trattamento illecito di dati personali, come espressione concreta di un delitto in tema di *privacy*, può procurare un profitto o, almeno, un risparmio di spesa all'ente: tali proventi illeciti potrebbero essere riciclati e impiegati in attività lecite. Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto configurabile, a carico di un ente, l'autoriciclaggio dei proventi di un'estorsione (Sez. II, 4 maggio 2018, n. 25979).

### 12.3 Destinatari

Le norme in esame si indirizzano in particolare ai vertici aziendali, a cui competono le decisioni relative alle operazioni concernenti il flusso di denaro appena descritte e l'onere di controllare il corretto comportamento dei dipendenti che si occupano di tutte le operazioni di acquisto della merce.

Le norme si indirizzano inoltre anche ai responsabili della funzione acquisti e suoi dipendenti che svolgono direttamente tutte le operazioni di controllo e valutazione della documentazione comprovante la legittima provenienza degli approvvigionamenti di beni.

### 12.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

I massimi vertici aziendali e tutti i funzionari competenti alla gestione del denaro della Port Authority hanno l'obbligo assoluto di porre in essere le relative operazioni contabili in perfetta uniformità con le regole seguite dagli organismi di revisione contabile, e comunque seguendo sempre il criterio della chiarezza e della idoneità dei processi contabili attivati ad essere ricostruiti in tutti i passaggi, al fine della individuazione della responsabilità personale di chi ha operato in violazione delle norme penali speciali in esame.

A tutti i dipendenti la Port Authority fa comunque richiesta di massima attenzione e di leale collaborazione, in modo da garantire una sollecita circolazione di avvisi e notizie in merito alla possibile, anche se solo sospetta, provenienza illecita dei flussi di denaro, beni, o altre utilità coinvolgenti ogni e qualsiasi articolazione della Scrivente.

A nessuno dei dipendenti dovrà sfuggire che il legislatore, per descrivere il comportamento da incriminare, usa in questa materia, tra gli altri, i verbi “ricevere e trasferire”, che coincidono esteriormente proprio con la missione della scrivente, che invece si differenzia giuridicamente da tali condotte, per il fatto che il “ricevere e il trasferire” si riferiscono esclusivamente a denaro e beni che dalla documentazione che accompagna, risultano di lecita provenienza.

Fermo restando quanto previsto nelle altre parti speciali e nei protocolli specifici previsti dal Modello, la Port Authority prevede l'espresso divieto a carico di tutti i soggetti aziendali, collaboratori e partner, nessuno escluso, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25-*octies* nonché in quelli che, anche se non rientranti nel catalogo dei “reati 231”,

abbiano natura di reati tributari/finanziari, la cui commissione possano fare configurare il rischio di “autoriciclaggio”;

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi forma di agevolazione che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi sconto, credito ed abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente, dietro presentazione della documentazione di supporto.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);
- assicurare il rispetto, a cura della funzione competente, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dalla società ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulate (sia in forma attiva che passiva);
- assicurare lo scrupoloso adempimento, a cura delle funzioni aziendali competenti, delle prescrizioni normative e delle modalità operative definite dalla Società che disciplinano l'acquisizione e il controllo della documentazione rilevante ai fini del rilascio, a favore dei fornitori che ne avanzano richiesta nei termini di legge, dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in subappalto;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- assicurare rigorosamente il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, degli acquisti e delle vendite l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti, acquisti e vendite, possano essere assunte solo dagli organi di vertice e dai responsabili aziendali a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione<sup>3</sup>;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

---

<sup>3</sup> La segregazione è un principio “in base al quale i soggetti che intervengono in una fase non possono svolgere alcun ruolo nelle altre fasi del processo decisionale e ciò, risponde all'esigenza di evitare che il processo o una parte rilevante di esso resti nelle mani di un'unica funzione, con il rischio di ingenerare conflitti di interesse capaci di accentuare il rischio-reato” (Tribunale di Milano, Sez. II penale, Sent. n. 1070 del 25/01/2024).

## 12.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza, anche attraverso l'opera di consulenti esterni (per l'utilizzo dei quali deve comunque essere richiesto il preventivo assenso dell'Organo Amministrativo), deve monitorare a campione le procedure osservate in ambito contabile e finanziario, operando, ove richiesta, una dinamica azione di supporto informativo all'Organo Amministrativo tendente a prevenire il rischio di coinvolgimento in operazioni concernenti flussi di denaro, di beni, o comunque di utilità, sospetti di provenienza delittuosa.

### **13. Art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

13.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*octies*.1 D.Lgs. 231/2001

#### **Art. 493-*ter* c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

#### **Art. 493-*quater* c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

#### **Art. 512-*bis* – Trasferimento fraudolento di valori**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Fattispecie in riassunto:

L'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altra utilità, può essere realizzata in qualsiasi forma al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero per agevolare la commissione di delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza illecita (tali reati, per l'appunto, sono previsti dagli artt. 648, 648 *bis* e *ter*).

Resta inteso che l'espressione "attribuzione" ha un significato ampio; pertanto, hanno rilevanza non solo le forme di accordo tradizionali, ma anche qualsiasi tipologia di atti idonea a creare un apparente rapporto di dominio in capo ad un determinato soggetto, lasciando, però, immutato il potere di colui che effettua l'attribuzione sul denaro, i beni o le altre utilità.

In parole povere, il soggetto che riceve la titolarità di denaro, beni o altre utilità funge solo da "schermo" fittizio, privo di alcun potere reale su tali beni che rimane, invece, in capo a colui che avrebbe fittiziamente ceduto tale potere.

Inoltre, i termini "titolarità" e "disponibilità" impongono di includere nella previsione normativa non solo le situazioni del proprietario o del possessore, ma anche quelle nelle quali il soggetto venga comunque a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; dall'altro lato, poi, obbligano di considerare ogni meccanismo che realizzi la fittizia attribuzione, consentendo al soggetto incriminato di mantenere il proprio rapporto con il bene.

È importante sottolineare che per la configurazione del reato è necessaria anche l'intenzione dell'autore di raggiungere un determinato scopo, ovvero quella di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di beni di provenienza illecita.

#### **Art. 648-ter – Frode informatica**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informativo o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

#### **13.2 Aree a rischio**

Le potenziali aree a rischio di reato che la Società ha individuato in conseguenza della normativa elencata sono:

- la gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- la gestione del personale;
- le procedure che regolano l'assegnazione e l'utilizzo di carte di credito/debito aziendali;
- la definizione delle modalità dei mezzi di pagamento.

È comunque opportuno considerare che questo reato può essere commesso con una grande varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro contante su un conto corrente o immobili, ma beni della più diversa natura.

Infine, rispetto al reato previsto *ex art. 512 bis c.p.* la Cassazione penale, II Sez., nella sentenza n. 4822 del 15 novembre 2022 così interviene: «In tema di trasferimento fraudolento di valori, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l'acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l'intestazione fittizia di un'ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.».

Nel caso in esame si trattava dell'elusione di misure di prevenzione patrimoniali, ma che comunque può interessare anche in caso di agevolazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, ecc.

In particolare, sono da rilevare i seguenti elementi:

1. concorre nel reato anche l'intestatario "fittizio" che abbia, appunto, simulato l'accordo, al fine di impedire l'applicazione di misure ablatorie.
2. Anche le successive e reiterate condotte di intestazione fittizia dei medesimi beni e/o società costituiscono ulteriori ed autonome fattispecie dello stesso reato, pertanto possono essere punite autonomamente.
3. Per quanto riguarda la finalità elusiva, si deve tenere presente che risponde del delitto di trasferimento fraudolento di valori anche colui che, seppur non animato da tale finalità, è conscio del fatto che altri stanno agendo con quell'intenzione.

### 13.3 Destinatari

L'Organo Amministrativo, nonché i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte in ciascuna area a rischio-reato individuata.

### 13.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

La prima condotta presa in considerazione è quella dell'utilizzo, da parte di chi non ne è il titolare, di strumenti di pagamento diversi dal contante; il rischio attiene alla gestione di carte di credito/debito aziendali, smart card e Viacard o di altri strumenti e all'utilizzo dei medesimi da parte di soggetti non abilitati. La giurisprudenza ritiene integrato il reato anche in caso di uso dello strumento di pagamento da parte di un terzo delegato per operazioni differenti da quelle espressamente autorizzate dal titolare. Al fine di ridurre il predetto rischio, si rende, pertanto, necessario procedere a una chiara identificazione dei soggetti intestatari degli strumenti di pagamento aziendali diversi dal contante, delle modalità di autorizzazione dei pagamenti e, in caso di utilizzazione di tali strumenti da parte di soggetti non intestatari, prevedere il conferimento di una delega con istruzioni chiare e ambito di operatività preciso per gli utilizzatori.

Con riferimento alla condotta di falsificazione o alterazione degli strumenti o dei documenti diversi dal contante (ivi compresi gli strumenti immateriali, quali denaro elettronico, valuta virtuale e pagamenti realizzati attraverso telefoni cellulari) ovvero il possesso, la cessione o l'acquisto di strumenti di pagamento diversi dal contante di provenienza illecita, si rileva che, ai fini della responsabilità della società, appare rischiosa non solo l'azione intenzionale di falsificazione, ma anche, ad esempio, la "colposa" detenzione o cessione, attuata cioè senza operare, nel dubbio sull'autenticità o sulla provenienza degli strumenti di pagamento, le opportune verifiche. In tale ultimo caso, benché la fattispecie di reato punisca soltanto la condotta sorretta dal dolo, il rischio deriva dalla possibilità per la società di essere coinvolta nella fattispecie criminosa commessa da soggetti terzi, qualora venga in possesso, anche se non dolosamente, di strumenti di pagamento diversi dal contante di provenienza illecita.

Le procedure per attuare un'efficace prevenzione del rischio sopra evidenziato sono essenzialmente di natura tecnologica. Si ritiene che tali procedure possano essere predisposte alla luce delle misure attuate per la protezione dei dati aziendali e personali (e.g. diversi livelli di accesso a tali dati) o di quelle previste per i reati presupposto di cui all'articolo 24-*bis*.

In sintesi, è opportuno:

- prevedere regole che garantiscano che, in caso di utilizzo di strumenti di pagamento aziendali diversi dal contante da parte di soggetti non titolari, sia conferita una delega con istruzioni chiare e ambito di operatività preciso per gli utilizzatori;
- prevedere procedure di controllo dell'autenticità e della liceità della provenienza degli strumenti di pagamento diversi dal contante;
- implementare strumenti elettronici *ad hoc* di supporto all'attività di verifica dell'autenticità e della liceità della provenienza degli strumenti di pagamento diversi dal contante trattati;
- effettuare attività formative nei confronti dei dipendenti sui rischi connessi all'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, sulle procedure di controllo adottate e sul funzionamento degli strumenti elettronici di controllo dell'autenticità e della liceità della provenienza di tali strumenti.

### 13.5 Istruzioni e verifiche OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- Monitorare affinché non vengano commessi reati indicati nelle disposizioni sopra descritte;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo valutandone l'affidabilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- Comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- Curare l'aggiornamento del Modello.

## **14. Art. 25-novies del D.Lgs 231/2001 – Reati per violazione del diritto d'autore**

14.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

### **Art. 171 L. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore) - Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta**

Salvo quanto disposto dall'art. 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter* è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-*bis*) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (*soppresso*)
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-*bis*), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 a € 5.164.

### **Art. 171-*bis* L. 633/1941 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Fattispecie in riassunto

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

**Art. 171-ter L. 633/1941 - Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.**

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi

di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

#### Fattispecie in riassunto

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da

diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

**Art. 171-septies L. 633/1941 - Reati commessi dai produttori**

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Fattispecie in riassunto:

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

**Art. 171-octies L. 633/1941 – Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale**

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

**Art. 174-ter L. 633/1941**

Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

**Art. 174-sexies L. 633/1941<sup>4</sup>**

---

<sup>4</sup> Articolo inserito dal D.L. 9 agosto 2024, n. 113 *Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.*

I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di *Virtual Private Network* (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di *content delivery network*, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli *hosting provider* che agiscono come *reverse proxy server* per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### **Art. 181-bis L. 633/1941<sup>5</sup>**

Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati, un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le associazioni delle categorie interessate.

Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti è comprovata da apposite

---

<sup>5</sup> Come modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131 *Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.*

dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti.

I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno nonché le modalità di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendenti preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

Nei casi di cui al comma 6, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE, degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti.

Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

#### 14.2 Aree a rischio

Come ben evidenziato dall'esplicazione delle condotte incriminate, l'area di possibile rischio può unicamente essere individuata nella utilizzazione di programmi per computer che non siano originali e coperti da licenza della casa produttrice.

#### 14.3 Destinatari

Tutti i dipendenti e gli apicali, nessuno escluso.

#### 14.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

La distribuzione e applicazione dei programmi informatici utilizzati negli elaboratori messi a disposizione di tutti i soggetti aziendali deve essere effettuata unicamente dalla Port Authority, pertanto la stessa società dispone che nessuno dei soggetti aziendali introduca nell'ambiente di lavoro - e meno che mai negli elaboratori - programmi illecitamente acquistati o illecitamente duplicati.

**Port Authority di Pisa S.r.l.**

*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.*

*Parte Speciale*

A tal proposito la Port Authority richiama tutti i responsabili alla più scrupolosa osservanza di tale disposizione, e al continuo monitoraggio del comportamento dei dipendenti in relazione all'adempimento della normativa stessa.

14.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza deve relazionarsi con i responsabili di ogni Area aziendale per acquisire utili informazioni circa il corretto adempimento della disposizione sopra impartita, procedendo al continuo monitoraggio.

## **15. Art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

15.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001

### **Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

#### Fattispecie riassuntiva:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

15.2 Aree a rischio

La previsione di cui all'art. 377-*bis* c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di una determinata società, con evidente interesse della medesima. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Si tratta quindi di un reato riconducibile alle fattispecie di coinvolgimento della Società in un procedimento penale, all'interno del quale si possa manifestare un rischio di condotta di personale che consiste nell'uso della violenza o della minaccia oppure nella promessa del denaro od altre utilità, al fine di indurre il soggetto testimone a rendere dichiarazione non vere o distorte all'Autorità giudiziaria, procurando così un interesse o un vantaggio a favore della Società medesima.

15.3 Destinatari

Tutti i soggetti aziendali, dipendenti, collaboratori e partners che a qualunque titolo agiscono nell'interesse della Scrivente che hanno rapporti diretti con l'Autorità Giudiziaria, in caso di indagini o altre fasi processuali da questa condotte.

15.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

Tale fattispecie di reato è stata disciplinata, in via generale, nei doveri di comportamento previsti nel Codice Etico aziendale ed inoltre attraverso le seguenti ulteriori prescrizioni comportamentali: è fatto espressamente divieto a tutti i soggetti dell'organizzazione di porre in essere comportamenti che possano influenzare il soggetto chiamato dinanzi l'Autorità Giudiziaria (es. attraverso la promessa di denaro o altre utilità) o che lo inducano (anche attraverso forme di coartazione) a dichiarare il falso.

La Port Authority ha adottato il Codice Etico che persegue espressamente, tra gli altri, il rispetto assoluto del principio di legalità. Ciò sta a significare che mai la Port Authority può indurre o comunque autorizzare chicchessia a rendere, nel suo interesse, dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, nella cui opera meritoria infatti crede fermamente.

Chiunque soggetto aziendale violi la norma penale sopra descritta, lo fa solo ed esclusivamente quale scelta inequivocabilmente personale e se ne assume totalmente la responsabilità, sapendo di violare con ciò contestualmente, il rapporto di lealtà e fiducia reciproca sussistente con la Port Authority.

Attesa la scelta della Port Authority del rispetto assoluto del principio di legalità, qualunque violazione compiuta da qualsiasi soggetto aziendale con lo specifico comportamento sopra descritto, non potrà che essere il frutto di una scelta assolutamente personale e consistente in atti posti in essere per aggirare fraudolentemente o dolosamente il presente Modello.

Ulteriori misure comportamentali sono descritte nel Protocollo Anticorruzione che prende in esame tutti i reati nonché le altre fattispecie che, anche se non rilevanti dal punto di vista penale, denotano comunque un uso distorto di un potere o una posizione per interessi privati e quindi la violazione del principio di imparzialità.

#### 15.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire all'Organo Amministrativo, conformemente a quanto consentito dalle norme del codice di procedura penale vigente, se le dichiarazioni rilasciate all'Autorità Giudiziaria da qualsiasi soggetto aziendale, amministratore, dipendente, collaboratore e partner, risultino, sulla base di elementi oggettivi acquisiti e già in vostro possesso, prive di veridicità, in modo da consentire a questo stesso di intraprendere le tempestive iniziative del caso a salvaguardia degli interessi della Scrivente.

Attesa la delicatezza della materia, la Port Authority ricorda all'Organismo di Vigilanza l'importanza di redigere e conservare con la necessaria massima diligenza tutte le relazioni redatte nella materia di cui trattasi, a futura memoria e per l'eventuale utilità della stessa Autorità Giudiziaria a cui dovrà sempre e comunque essere assicurata la massima collaborazione possibile.

## **16. Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali**

16.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001

### **Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### **Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### **Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis (inquinamento ambientale) e 452-quater (disastro ambientale) è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

### **Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

### **Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**Art. 452-*quaterdecies* c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 20.000 a € 80.000.

Fattispecie in riassunto:

Inquinamento ambientale - cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

**Art. 727-*bis* c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

**Art. 733-*bis* c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

**Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente) - Sanzioni penali**

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 € a 10.000 €.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 € a 120.000 €.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 € a 30.000 € se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a

chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

**Art. 255 D.Lgs. n. 152/2006 – Abbandono di rifiuti**

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 *ter* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 *bis*, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

**Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200 a € 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 € per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 €.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

**Art. 257 D.Lgs. n. 152/2006 – Violazioni concernenti la bonifica di siti**

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 € a 26.000 €.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 € a 52.000 € se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

**Art. 258 D.Lgs. n. 152/2006 – Violazioni degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri e dei formulari**

I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano

frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-*bis*.1 e 5-*bis*.2, e dall'articolo 241-*bis*, commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

#### **Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti.**

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

#### **Art. 260-*bis* D.Lgs. n. 152/2006 – Violazioni concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti

pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA Movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di

trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

#### **Art. 279 D.Lgs. n. 152/2006 – Sanzioni**

Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-*quattordices*, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordices*, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un

anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-*bis*, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordices*, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

### **Art. 3 Legge n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.**

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

**Art. 8 D.Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso provocato da navi**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

**Art. 9 D.Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo provocato da navi**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Fattispecie in riassunto:

Versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di idrocarburi o sostanze nocive trasportate alla rinfusa in violazione contenute negli allegati I e II della convenzione internazionale Marpol 73/78 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978.

16.2 Aree a rischio

Tenendo conto delle attività svolte dalla società sembrano essere non configurabili i reati seguenti:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* Codice penale);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* Codice penale);
- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06);
- Inquinamento delle acque (art. 137 D.Lgs. 152/06);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 8 co. 1 e co. 2, art. 9 co. 1 e co. 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: discarica non autorizzata<sup>6</sup> (art. 256, co. 3, primo periodo); deposito di rifiuti sanitari (art. 256, co. 6); reato di violazione degli obblighi di comunicazione,

---

<sup>6</sup> La Cassazione, con la sentenza n. 33287 del 29 agosto 2024, hanno dettato i confini tra i reati di discarica abusiva e di

## Port Authority di Pisa S.r.l.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

#### Parte Speciale

di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 3); traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1); sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* commi 6, 7 e 8 D.Lgs. 152/06).

In relazione ai reati introdotti nel D.lgs. 231/2001 dalla L. 68/2015, si può notare che trattasi di fattispecie oggettivamente non riscontrabili nell'attività svolta dalla Società, dato che esse configurano rispettivamente situazioni di compromissione, deterioramento significativo, alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, nonché di traffico o abbandono di rifiuti radioattivi.

Tra i reati configurabili al contesto della Port Authority possono, invece, rientrare i seguenti:

- Attività di gestione rifiuti (art. 256 co. 1 D.Lgs. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 co. 4 D.Lgs. 152/2006);
- Miscelazione rifiuti (art. 256 c.5 D.Lgs. 152/2006).

I reati in oggetto possono riguardare le attività di gestione rifiuti prodotti presso la sede sociale e le varie unità locali, per le quali occorre sottolineare, in genere, le modeste quantità e la non pericolosità dei rifiuti prodotti dalle attività che sono di tipo puramente amministrativo.

Come specificato, l'attività della Port Authority si svolge in ambito burocratico, per cui l'area di rischio relativa a questa tipologia di reati è la produzione di rifiuti dovuti all'uso di stampanti e materiale elettronico per le attività di ufficio.

Tali rifiuti pericolosi dovranno essere smaltiti per mezzo d'impresе esterne qualificate ed in possesso delle necessarie autorizzazioni, verificate dal responsabile d'ufficio all'atto dell'affidamento dell'incarico e successivamente al momento della liquidazione della fattura, prevedendo la verifica dell'avvenuto e corretto smaltimento tramite la consegna della copia del formulario.

#### 16.3 Destinatari

Tutti gli esponenti aziendali e, in particolar modo, quelli a cui è affidato il compito di provvedere al corretto smaltimento dei predetti rifiuti.

#### 16.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

I vertici aziendali devono avere piena e compiuta consapevolezza di ogni tipologia di rifiuto prodotta nel corso dell'attività della Port Authority. L'Organo Amministrativo deve inserire nell'organigramma i soggetti a cui è affidata la gestione delle pratiche per lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Tutti i dipendenti devono seguire le prescrizioni stabilite dalla Port Authority relative allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività economica consegnando gli oggetti da smaltire al personale incaricato dello smaltimento, ed evitando in modo assoluto di provvedere in proprio.

Tale ultimo comportamento, infatti, è ritenuto dalla Port Authority privo in modo assoluto di qualsiasi utilità per la stessa, che al contrario si adopera per assicurare il corretto adempimento della normativa in materia ambientale. La Port Authority ribadisce ancora una volta a tutti i soggetti aziendali - organi di vertice, dipendenti, collaboratori e partner - di aver scelto come criterio guida per la propria attività, quello del rispetto sempre e comunque del principio di legalità; da ciò deriva quindi che anche nello specifico settore ambientale, l'eventuale azione criminale da chiunque soggetto intrapresa, in nome della Port Authority, non potrà mai essere imputata alla stessa né tanto meno al soddisfacimento del suo

---

abbandono incontrollato di rifiuti. In particolare, il carattere comune delle due fattispecie consiste nella "dismissione di rifiuti con tendenziale carattere di definitività ma il criterio discrezionale è stato rinvenuto principalmente nelle «dimensioni dell'area occupata» e nella «quantità dei rifiuti depositati». Si configura dunque l'illecito abbandono quando la condotta è estemporanea, occasionale ed abbia ad oggetto modesti quantitativi di rifiuti in aree non estese, tali da non richiedere attività di gestione. In tutti gli altri casi, il reato configurato è quello di discarica abusiva.

interesse, che al contrario risulta soddisfatto solo ed esclusivamente quando al risultato economico si somma contestualmente il rispetto della legge.

#### 16.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza deve verificare che l'Organo Amministrativo abbia compiuta consapevolezza della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività lavorativa dei dipendenti e delle procedure previste dalla normativa vigente per il loro corretto smaltimento.

In considerazione dell'assoluta specificità della materia relativa alla tutela ambientale ed alle nuove gravi ipotesi di reato connesse, all'OdV compete di verificare l'opportunità di richiedere all'Organo Amministrativo di farsi parte attiva nel procedere a specifici aggiornamenti professionali dei dipendenti in materia, anche con l'ausilio di docenti esterni.

## **17. Art. 25-*duodecies* del D.Lgs 231/2001 – Impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare**

17.1 Le fattispecie di reato previste dall'art 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/01

### **Art. 12, comma 1, 3, 3 *bis*, 3 *ter* e comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

### **Art. 12-*bis*<sup>7</sup> del D.Lgs. n. 286/1998 - Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina**

Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del

---

<sup>7</sup> Introdotto dal DL 10 marzo 2023, n. 20 *Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.*

quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.

**Art. 18-ter<sup>8</sup> del D. Lgs. 286/1998 - Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento.

Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Alla scadenza, il permesso di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di

---

<sup>8</sup> Introdotta dal DL 11 ottobre 2024, n. 145 *Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali*, e modificata dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187.

soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi.

Il permesso di cui al presente articolo è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno di cui al presente articolo e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

#### **Art. 22 co. 12, 12-*bis* e 12-*ter* del D. Lgs. 286/1998 - Impiego di lavoratori irregolari**

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

#### 17.2 Aree a rischio

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio e pur assumendo una probabilità alquanto bassa, nel caso in cui la società assumesse alle proprie dipendenze un lavoratore straniero, il quale disponga di un permesso di soggiorno non valido o irregolare in quanto scaduto, non rinnovato, o revocato.

#### 17.3 Destinatari

L'Organo Amministrativo, e qualsiasi responsabile di procedimento titolato all'assunzione e al monitoraggio costante del personale straniero incluse le attività occasionali di lavoro autonomo.

#### 17.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

I regolamenti e le procedure di assunzione del personale, peraltro attuate mediante il ricorso a concorsi o selezione pubblica, e di gestione del personale devono prevedere appositi presidi a prevenzione del rischio in oggetto, per assicurare una puntuale verifica del possesso del permesso di soggiorno, nella fase di assunzione, ed una sua verifica periodica da parte delle funzioni di amministrazione del personale assunto, nella fase di attivazione e continuazione del rapporto lavorativo.

Per quanto riguarda eventuali forme di responsabilità indiretta in capo alla Port Authority in relazione a eventuali reati di questa natura commessi da propri fornitori o appaltatori, si precisa che ogni affidamento presuppone una verifica dei requisiti di ordine generale e professionale, secondo la normativa in materia di appalti e che per la liquidazione di ciascuna fattura da parte degli stessi è necessario acquisire la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC).

17.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza deve relazionarsi con l'Organo Amministrativo e i responsabili di ogni Area aziendale al fine di acquisire utili informazioni circa il corretto adempimento della disposizione sopra impartita, procedendo al continuo monitoraggio.

## **18. Art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 – Reati di razzismo e xenofobia**

18.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001

### **Art. 604-bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

### **Art. 604-ter c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

18.2 Aree a rischio

A livello generale, l'impatto di tale dettato normativo nel contesto aziendale della Port Authority sembrerebbe essere piuttosto ridotto e probabilmente riconducibile a prescrizioni di carattere etico.

## **19. Art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

19.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001

### **Art. 1 L. 401/1989 - Frode in competizioni sportive**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

### **Art. 4 L. 401/1989 - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa**

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La

stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

## 19.2 Aree a rischio

A livello generale, l'impatto di tale dettato normativo nel contesto aziendale della Port Authority sembrerebbe essere piuttosto ridotto e probabilmente riconducibile a prescrizioni di carattere etico.

## **20. Art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari**

20.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001

### **Art. 2 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

### **Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

### **Art. 4 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-*bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

**Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione**

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-*bis* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

**Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

**Art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione**

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

**Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della

procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

## 20.2 Aree a rischio

Le attività a rischio reato, riferite ai processi aziendali, individuate mediante il *risk assessment* sono le seguenti:

- Gestione anagrafica fornitori: il rischio consiste nella gestione impropria dell'anagrafica dei fornitori anche al fine di ottenere un vantaggio per la società (es. inserimento in anagrafica un fornitore inesistente al fine di effettuare operazioni fiscali illecite) o avvantaggiare terzi (inserimento e/o modifiche dell'anagrafica di un fornitore non regolare);
- Gestione pagamenti fatture: il rischio consiste nella gestione impropria dei pagamenti anche al fine di avvantaggiare la società o terzi; ad esempio, il pagamento di importi maggiori o importi non dovuti, la ricezione di denaro proveniente da attività illecite, l'impiego di denaro in modo da far perdere le tracce di denaro di origine illecita, utilizzando strumenti di pagamento non intestati alla società;
- Gestione fatture attive: il rischio consiste nella gestione impropria delle fatture o di altri documenti contabili/fiscali (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti o per importi non veritieri, maggiori o minori rispetto al dovuto) anche al fine di avvantaggiare la società o terzi (vantaggio fiscale);
- Gestione costi a rimborso: il rischio consiste nella mancata/errata rifatturazione alle PA/Enti dei costi a rimborso in danno o a vantaggio della società (es. false fatture attive verso il MEF per prestazione di servizi inesistenti);
- Riconciliazioni bancarie: il rischio consiste nell'incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso o un pagamento;
- Movimentazioni bancarie: il rischio consiste nell'effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate;
- Gestione delle imposte e tasse: il rischio consiste nella gestione impropria (mediante occultamento, distruzione, atti fraudolenti) di scritture contabili o di altri documenti, al fine di non ottemperare correttamente agli obblighi in materia fiscale (es. evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto)
- Tenuta scritture contabili: il rischio consiste nella non corretta/incompleta tenuta delle scritture contabili anche al fine di avvantaggiare la società;

## 20.3 Destinatari

I responsabili delle aree aziendali coinvolte in ciascuna area a rischio-reato individuata.

## 20.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

Al fine di prevenire i reati sopra enunciati, tutti i destinatari devono rispettare, oltre i principi di comportamento già previsti ed espressi nel Codice Etico, anche quelli riportati nei documenti organizzativi adottati dalla società, nonché tenere comportamenti conformi a quanto previsto dalle vigenti norme di legge. Inoltre, i destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

**Parte Speciale**

- assicurare il regolare funzionamento amministrativo, contabile e finanziario della società e degli organi societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge o dallo Statuto;
- rispettare le norme in tema di trasparenza, nel rispetto di quanto indicato nel PTPC;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- garantire la piena collaborazione agli organi di controllo nell'ambito degli audit/controlli inseriti nel Programma annuale, oltre che nell'ambito di eventuali indagini/accertamenti da parte di organi esterni;
- garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello.

Con particolare riguardo alla gestione dell'anagrafica dei fornitori:

- garantire la corretta gestione dell'anagrafica dei fornitori ed il suo costante e tempestivo aggiornamento;
- procedere ad eventuali modifiche delle anagrafiche gi esistenti solo a seguito di espressa e documentata richiesta ed in presenza della documentazione a supporto della modifica richiesta.

Con particolare riguardo alla gestione delle fatture e dei pagamenti:

- assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed approvazione delle relative distinte di pagamento;
- assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente da parte del personale a ciò debitamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
- assicurare che tutti i pagamenti relativi ad acquisizioni di beni e/o di servizi corrispondano all'effettivo acquisto del bene e/o del servizio da parte della società;
- effettuare le operazioni di pagamento attraverso gli strumenti normativamente consentiti;
- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- assicurare per ciascun contratto e/o ordine di acquisto emesso dalla Port Authority, attraverso opportune modalità di controllo, che vengano garantiti la completezza dei dati, la corrispondenza con la relativa richiesta di acquisto debitamente autorizzata, la correttezza dei termini di pagamento e dell'importo risultante dalla trattativa/gara.

Con particolare riguardo alla gestione delle imposte/tasse:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei pagamenti di imposte e tasse;
- garantire la completezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai fini fiscali;
- garantire i necessari controlli e le opportune verifiche (documentate) finalizzate al pagamento delle imposte/tasse.

In generale, è fatto divieto ai destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quinqüiesdecies* d.lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione. Nell'ambito dei citati comportamenti è dunque fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi del socio e/o dei creditori attraverso azioni mirate e fraudolente;
- omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa regolamentare di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti;
- ostacolare le attività di verifica e di controllo degli organi/funzioni preposti;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni relativi alla società.

#### 20.5 Istruzioni e verifiche OdV

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal Decreto, la società nell'ambito del sistema di presidi di controllo prevede l'attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza, che vigila sulla efficacia del Modello e sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'OdV riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento. Le attività di controllo sono condotte in un'ottica di integrazione e di coordinamento tra gli organi di controllo.

## **21. Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 – Contrabbando**

21.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001

### **Art. 27 D.lgs. n. 141/2024 – Diritti doganali e diritti di confine**

Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.

Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.

L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

- a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

### **Art. 40 D.lgs. n. 504/1995 – sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici**

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

**Art. 40-bis D.lgs. n. 504/1995 – Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati**

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

- a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
- b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

**Art. 40-ter D.lgs. n. 504/1995 – Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi**

Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

**Art. 40-quinquies D.lgs. n. 504/1995 – Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita**

Chiunque senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.

Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.

Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell’arresto fino a un anno e dell’ammenda da euro 25 a euro 64.

**Art. 40-sexies D.lgs. n. 504/1995 – Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati**

Ove, all’interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell’Amministrazione finanziaria, la chiusura dell’esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.

Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.

Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell’esercizio.

Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.

L’inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

**Art. 41 D.lgs. n. 504/1995 – Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche**

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all’accertamento. Le parti dell’apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

**Art. 42 D.lgs. n. 504/1995 – Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

**Art. 43 D.lgs. n. 504/1995 – sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche**

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

**Art. 44 D.lgs. n. 504/1995 – Confisca**

I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 40-bis, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

**Art. 45 D.lgs. n. 504/1995 – Circostanze aggravanti**

Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

**Art. 46 D.lgs. n. 504/1995 – Alterazione di congegni, impronte e contrassegni**

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

**Art. 47 D.lgs. n. 504/1995 – Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa**

Per le deficienze riscontrate nella verifica dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.

Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali

complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

**Art. 48 D.lgs. n. 504/1995 – Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa**

Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.

Se nella verifica dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro.

Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica:

- a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;
- b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui è prescritta.

**Art. 49 D.lgs. n. 504/1995 – Irregolarità nella circolazione**

I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo spediteore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo spediteore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

**Art. 78 D.lgs. n. 141/2024 – Contrabbando per omessa dichiarazione**

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

**Art. 79 D.lgs. n. 141/2024 – Contrabbando per dichiarazione infedele**

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

**Art. 80 D.lgs. n. 141/2024 – Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine**

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

**Art. 81 D.lgs. n. 141/2024 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti**

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

**Art. 82 D.lgs. n. 141/2024 – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

**Art. 83 D.lgs. n. 141/2024 – Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento**

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

**Art. 84 D.lgs. n. 141/2024 – Contrabbando di tabacchi lavorati**

Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
- b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

**Art. 85 D.lgs. n. 141/2024 – Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati**

Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul

riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

**Art. 86 D.lgs. n. 141/2024 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quater*.2 e 62-*quinquies* di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-*ter*, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quater*.2 e 62-*quinquies* del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

**Art. 88 D.lgs. n. 141/2024 – Circostanze aggravanti del contrabbando**

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

**Art. 94 D.lgs. n. 141/2024 – Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca**

Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale.

## 21.2 Aree a rischio

A livello generale, l'impatto di tale dettato normativo nel contesto aziendale della Port Authority è del tutto assente.

## **22. Art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001 – Reati contro i beni culturali**

22.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale

### **Art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali**

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

### **Art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali**

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

### **Art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

### **Art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali**

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

### **Art. 518-novies c.p. – Violazione in materia di alienazione di beni culturali**

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

**Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 *quater*, 518 *quinquies*, 518 *sexies* e 518 *septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

**Art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali**

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

**Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

**Art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d'arte**

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Fattispecie in riassunto:

Incorre nei reati contemplati dall'art.25-*septiesdecies*, per la tutela del patrimonio culturale:

- Chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui o di beni culturali appartenenti allo Stato
- Chi si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso
- Chi acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o funge da intermediario
- Chi si avvale di una scrittura privata falsa al fine di fare apparire lecita la provenienza di beni culturali mobili
- Chi trasferisce o immette sul mercato beni culturali senza denuncia atti di trasferimento
- Chi importa beni culturali da altro Stato frutto di delitto o di ricerche non autorizzate
- Chiunque trasferisce all'estero senza autorizzazione beni culturali, cose di interesse artistico, etc.
- Chiunque distrugge, disperde, deteriora beni culturali o paesaggistici propri o altrui
- Chiunque, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o altro, oppure le pone in commercio, le autentica o le accredita conoscendone la falsità.

22.2 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*duodevicies* D.Lgs. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

**Art. 518-*sexies* c.p. – Riciclaggio di beni culturali**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**Art. 518-*terdecies* c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

22.3 Aree a rischio

A livello generale, l'impatto di tale dettato normativo nel contesto aziendale della Port Authority è del tutto assente.

## **23. Art. 12 della L. 14 gennaio 2013, n. 9 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**

23.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 12 L. 9/2013

### **Art. 440 c.p. – Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari**

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

### **Art. 442 c.p. – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate**

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

### **Art. 444 c.p. – Commercio di sostanze alimentari nocive**

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

### **Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

### **Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Art. 515 c.p. – Frode nell’esercizio del commercio**

Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.

**Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

**Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

**Art. 517-*quater* c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

**23.2 Aree a rischio**

A livello generale, l’impatto di tale dettato normativo nel contesto aziendale della Port Authority è del tutto assente.

## **24. Art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 – Responsabilità amministrativa degli enti**

24.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 10 L. 146/2006

### **Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziari**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

### **Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale**

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

### **Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni

diciotto, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 *undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

**Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**Art. 416-bis.1 c.p. – Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose**

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416 *bis* e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.

**Art. 74 D.P.R. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

**Art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-*ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione

**Port Authority di Pisa S.r.l.**

*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.*

*Parte Speciale*

o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

24.2 Aree a rischio

A livello generale, l'impatto di tale dettato normativo nel contesto aziendale della Port Authority è del tutto assente.